

Allegato A

**TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE *OUTPUT-BASED*
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Periodo di regolazione 2024-2027

Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel, modificato ed integrato con deliberazioni 55/2024/R/eel, 392/2024/R/com, 472/2024/R/eel, 543/2024/R/eel, 112/2025/R/eel e 575/2025/R/eel.

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Finalità e principi generali.....	4
Articolo 2 Definizioni.....	4
TITOLO 2 – OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.....	8
Articolo 3 Ambito di applicazione	8
Articolo 4 Obblighi in materia di continuità e pronto intervento.....	8
Articolo 5 Obblighi relativi a informazioni e comunicazioni agli utenti	8
Articolo 6 Obblighi generali in materia di gestione delle emergenze.....	10
Articolo 7 Obblighi di servizio per le interruzioni con preavviso	11
Articolo 8 Obblighi in materia di registrazione delle interruzioni.....	12
Articolo 9 Grado di concentrazione.....	13
Articolo 10 Ambito territoriale.....	13
Articolo 11 Origine delle interruzioni	13
Articolo 12 Causa delle interruzioni.....	14
Articolo 13 Documentazione dell’inizio e della fine delle interruzioni.....	15
Articolo 14 Registrazione degli utenti coinvolti e della durata nelle interruzioni	17
Articolo 15 Criteri di accorpamento delle interruzioni.....	18
Articolo 16 Registro delle interruzioni	18
Articolo 17 Elenco delle segnalazioni	19
Articolo 18 Verificabilità delle informazioni registrate.....	20
Articolo 19 Indicatori di continuità del servizio	20
Articolo 20 Disposizioni transitorie e speciali.....	22
TITOLO 3 – REGOLAZIONE INCENTIVANTE DELLA DURATA E DEL NUMERO DELLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO.....	23
Articolo 21 Ambito di applicazione.....	23
Articolo 22 Trattamento degli ambiti territoriali in esperimento regolatorio 2020-2023	23
Articolo 23 Indicatori per la regolazione delle interruzioni senza preavviso	24
Articolo 24 Livelli di partenza degli indicatori.....	24
Articolo 25 Trattamento delle cause esterne.....	25
Articolo 26 Livelli obiettivo annuali	25
Articolo 27 Premi e penalità per la regolazione delle interruzioni senza preavviso	26
Articolo 28 Tetto ai premi e alle penalità e altri meccanismi di salvaguardia	27
Articolo 29 Premialità per imprese con la migliore continuità del servizio.....	28
TITOLO 4 – REGOLAZIONE INDIVIDUALE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	29
Articolo 30 Ambito di applicazione.....	29
Articolo 31 Indicatore di continuità per singolo utente MT	29
Articolo 32 Livelli specifici di continuità per utenti MT.....	30
Articolo 33 Livelli specifici di continuità per l’anno 2027.....	30
Articolo 34 Penalità a carico delle imprese distributrici e indennizzi automatici a favore degli utenti MT	30
Articolo 35 Tetto alle penalità	32
Articolo 36 Requisiti tecnici degli impianti degli utenti MT	32
Articolo 37 Dichiarazione di adeguatezza e controlli a cura delle imprese distributrici.....	33
Articolo 38 Corrispettivo tariffario specifico per utenti MT con impianti non adeguati	34
Articolo 39 Destinazione del gettito dal Corrispettivo tariffario specifico per utenti MT	35
Articolo 40 Indicatore di continuità per singolo utente BT	36
Articolo 41 Livelli specifici di continuità per utenti BT.....	36
Articolo 42 Obblighi per le imprese distributrici.....	36
TITOLO 5 – REGOLAZIONE DELLE INTERRUZIONI PROLUNGATE	37
Articolo 43 Ambito di applicazione.....	37
Articolo 44 Standard di qualità relativo al tempo massimo di ripristino dell’alimentazione di energia elettrica	37
Articolo 45 Rimborsi per interruzioni prolungate	38
Articolo 46 Attribuzione degli oneri dei rimborsi erogati agli utenti	39
Articolo 47 Versamenti e prelievi sul Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali	40

Articolo 48 Tetto di esposizione economica per le imprese distributrici.....	41
TITOLO 6 – QUALITÀ DELLA TENSIONE	42
Articolo 49 Ambito di applicazione.....	42
Articolo 50 Caratteristiche di qualità della tensione e norme del Comitato Elettrotecnico Italiano	42
Articolo 51 Obblighi di monitoraggio della qualità della tensione sulle reti MT	42
Articolo 52 Registrazione degli indicatori di qualità della tensione sulle reti MT	43
Articolo 53 Comunicazioni agli utenti riguardo la qualità della tensione sulle reti MT	43
Articolo 54 Monitoraggio delle variazioni di tensione in reti BT mediante i misuratori elettronici.....	44
Articolo 55 Registrazione individuale delle interruzioni, dei buchi di tensione e della qualità della tensione	44
Articolo 56 Verificabilità delle informazioni registrate relativamente alla qualità della tensione.....	45
TITOLO 7 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DISTRIBUTTRICI	46
Articolo 57 Ambito di applicazione.....	46
Articolo 58 Rapporto annuale degli output del servizio di distribuzione dell’energia elettrica	46
Articolo 59 Tempistiche di pubblicazione del rapporto annuale degli output	46
Articolo 60 Rapporto di monitoraggio dell’avanzamento del piano di sviluppo	47
Articolo 61 Altre attività delle imprese distributrici funzionali ai piani di sviluppo	47
Articolo 62 Informazioni sui requisiti tecnici degli impianti MT e sul corrispettivo tariffario specifico	48
TITOLO 8 – COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ	49
Articolo 63 Ambito di applicazione.....	49
Articolo 64 Comunicazioni delle variazioni degli ambiti territoriali e del perimetro servito	49
Articolo 65 Comunicazioni in materia di telecontrollo in bassa tensione.....	49
Articolo 66 Comunicazioni in materia di continuità del servizio	49
Articolo 67 Comunicazioni per la regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso	51
Articolo 68 Comunicazioni a seguito di interruzioni rilevanti.....	51
Articolo 69 Comunicazioni in materia di regolazione individuale della continuità.....	52
Articolo 70 Comunicazioni in materia di regolazione delle interruzioni prolungate.....	53
Articolo 71 Comunicazioni in materia di qualità della tensione.....	54
Articolo 72 Pubblicazioni da parte dell’Autorità.....	54
TITOLO 9 – CONTROLLI E VERIFICHE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO	55
Articolo 73 Ambito di applicazione.....	55
Articolo 74 Indici ai fini delle verifiche in materia di qualità del servizio	55
Articolo 75 Conformità degli indicatori di continuità del servizio	55
Articolo 76 Effetti della non conformità di IC o IP sugli indicatori di continuità	56
Articolo 77 Effetti della non conformità dell’indice ISR e tetto alle relative partite economiche.....	57
TITOLO 10 – DISPOSIZIONI DI INCENTIVAZIONE CORRELATA AI BENEFICI DEGLI INTERVENTI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE	58
Articolo 78 Ambito di applicazione.....	58
Articolo 79 Prima applicazione della premialità per interventi sulle reti di distribuzione.....	58
Articolo 80 Premialità per interventi sulle reti di distribuzione.....	59
TITOLO 11 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE OUTPUT-BASED	62
Articolo 81 Incentivazione all’ottenimento di contributi pubblici.....	62
Articolo 82 Attività di monitoraggio dell’ottenimento di contributi pubblici in termini di utilità per il sistema	63
Articolo 83 Incentivazione alla compensazione delle immissioni reattive in aree omogenee	63
Articolo 84 Disposizioni finali	63

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e principi generali

- 1.1 Il presente provvedimento persegue, ai fini della continuità del servizio, le finalità di:
- a) promuovere adeguati livelli di continuità in condizioni di economicità e redditività, mediante il miglioramento o il mantenimento della continuità del servizio a seconda dei livelli di partenza in ciascun territorio;
 - b) definire livelli generali di continuità e livelli specifici riferiti al singolo utente;
 - c) determinare i casi di indennizzo o rimborso automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente.
- 1.2 Il presente provvedimento persegue, ai fini della qualità della tensione, le finalità di:
- a) assicurare un livello adeguato di qualità della tensione e ridurre le differenze di prestazione tra le reti di distribuzione di energia elettrica;
 - b) disporre di indicatori di qualità affidabili, comparabili e verificabili al fine di consentire una adeguata informazione agli utenti interessati dai disturbi di qualità della tensione;
 - c) costituire un punto di partenza per la disponibilità e pubblicazione, anche comparativa, di dati di prestazione.
- 1.3 In merito alla qualità del servizio l'impresa distributrice non può adottare comportamenti discriminatori tra utenti alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione. È fatta salva la facoltà di definire livelli personalizzati di qualità del servizio attraverso specifici accordi in fase di connessione stipulati tra l'impresa distributrice e gli utenti o venditori interessati.
- 1.4 È fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti dell'impresa distributrice per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per grave inosservanza degli obblighi di servizio previsti dal presente Testo integrato.
- 1.5 L'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL mantiene validità per tutte le disposizioni di attuazione, di comunicazione ex post, di rendicontazione all'Autorità (fino all'anno 2027 in materia di resilienza del sistema elettrico) e di determinazione di partite economiche, che non siano superate dal presente provvedimento.

Articolo 2

Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
- a) Autorità è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - b) alta tensione (AT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;

- c) altissima tensione (AAT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- d) assetto standard è la configurazione della rete di distribuzione in condizioni normali di esercizio;
- e) bassa tensione (BT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- f) buco di tensione è la riduzione temporanea della tensione al di sotto del 90% della tensione dichiarata per un periodo superiore o uguale a 10 millisecondi e non superiore a 1 minuto, ove non sussistano le condizioni di interruzione;
- g) cartografia è il sistema di documentazione mediante una rappresentazione cartografica delle reti MT e BT, che ne comprenda l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di distribuzione e, per la rete BT, i punti di sezionamento (cassette di derivazione e prese) e i POD;
- h) casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza sono i casi in cui non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle operazioni di ripristino della fornitura dettate dalle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza documentate e comprovate dal preposto alla sicurezza dell'impresa distributrice, o in cui le operazioni di ripristino della fornitura sono impedito o ritardate per applicazione di provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente per motivi di sicurezza;
- i) Cassa è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- j) cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica (energia elettrica attiva), per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti o linee private;
- k) condizione di rete magliata è lo stato della rete che consente percorsi alternativi di alimentazione di una utenza;
- l) condizione di rete radiale è lo stato della rete che consente un solo percorso possibile di alimentazione di una utenza;
- m) distribuzione è l'attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
- n) eventi eccezionali sono eventi che provocano danni agli impianti e interruzioni anche in periodi di condizioni normali in zone circoscritte (ad esempio: trombe d'aria, valanghe, etc.), per superamento dei limiti di progetto degli impianti;
- o) giorni con fulminazioni eccezionali (GFE) sulle reti MT e BT sono i giorni determinati secondo l'allegata Scheda 1 - Sezione 1B;
- p) gruppo di misura è l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di prelievo o immissione dell'energia elettrica dell'utente, atto a misurare l'energia elettrica prelevata o immessa ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche del punto di prelievo o immissione;
- q) impresa distributrice è qualunque soggetto che svolga l'attività di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
- r) interruzione è la condizione nella quale la tensione sul punto di prelievo o immissione dell'energia elettrica di un utente (con contratto di trasporto attivo) è inferiore al 5% della tensione dichiarata su tutte le fasi di alimentazione;
- s) interruzione con preavviso è l'interruzione dovuta all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, preceduta dal preavviso, effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- t) interruzione eccezionale è una interruzione come identificata nella Scheda 1;
- u) interruzione senza preavviso è l'interruzione non preceduta dal preavviso;

- v) interruzione lunga è l'interruzione di durata superiore a tre minuti;
- w) interruzione breve è l'interruzione di durata superiore a un secondo e non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;
- x) interruzione transitoria è l'interruzione di durata non superiore a un secondo, identificata in base all'intervento di dispositivi automatici;
- y) media tensione (MT) è un valore efficace della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- z) periodo di condizioni perturbate (PCP) su una porzione delle reti MT e BT è un periodo di ore consecutive determinato secondo l'allegata Scheda 1 - Sezione 1A;
- aa) periodo di condizioni normali sulle reti MT e BT è un periodo diverso dal periodo di condizioni perturbate;
- bb) PESSE è il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico e consiste in un piano di distacco del carico a rotazione adottato in conformità all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2017/2196 e al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, come positivamente verificato dall'Autorità;
- cc) POD è il codice assegnato al punto di prelievo o al punto di immissione di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- dd) preavviso è la comunicazione agli utenti interessati dell'inizio previsto e della durata prevista dell'interruzione, effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- ee) procedura aziendale per la registrazione delle interruzioni è il documento ad uso interno aziendale, con firma/e della/e persona/e che ha/hanno redatto e/o verificato la procedura;
- ff) rete di trasmissione nazionale (RTN) è la rete di trasmissione nazionale come definita ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 e dei successivi decreti di ampliamento dell'ambito della rete e come aggiornata per effetto di realizzazioni di nuovi interventi e dismissioni in coerenza con il quadro normativo e regolatorio vigente;
- gg) reti di distribuzione sono le reti pubbliche diverse dalla rete di trasmissione nazionale, gestite dalle imprese distributrici concessionarie al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione;
- hh) rialimentazione definitiva: condizione nella quale, a seguito di una interruzione, viene ripristinata la tensione normale di esercizio per un tempo superiore ad un'ora;
- ii) sistema di distribuzione chiuso (SDC) è il sistema di cui all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL;
- jj) sistema di telecontrollo è il sistema di gestione e di supervisione a distanza della rete di distribuzione a qualunque livello di tensione, atto a registrare in modo automatico e continuo gli eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di protezioni o di dispositivi automatici), e gli eventi di mancanza di tensione nel punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonché atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
- kk) sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) è il sistema di cui all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/EEL;
- ll) strumentazione per la registrazione della continuità del servizio è l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo automatico e continuo i parametri di qualità dell'energia elettrica, ed almeno le interruzioni lunghe, brevi e transitorie, nonché atti a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;

- mm) Terna è la società Terna S.p.A., gestore del sistema di trasmissione, a cui sono attribuite, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- nn) TIQE 2020-2023 è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL;
- oo) utente della rete di distribuzione (utente) è il soggetto titolare di impianti di prelievo o di impianti di produzione o di impianti di prelievo e produzione di energia elettrica connessi alla rete di distribuzione (impianti), anche tramite reti private, che non sia concessionario di attività di distribuzione o di trasmissione;
- pp) utente BT è un utente il cui impianto in bassa tensione è connesso alla rete di distribuzione, anche tramite una rete privata;
- qq) utente MT è un utente il cui impianto in media tensione è connesso alla rete di distribuzione, anche tramite una rete privata;
- rr) utente AT è un utente il cui impianto in alta tensione è connesso alla rete di distribuzione o di trasmissione, anche tramite una rete privata;
- ss) variazione della tensione di alimentazione è un aumento o diminuzione della tensione, normalmente dovuto a variazioni di carico.

TITOLO 2 – OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1 Il presente Titolo si applica a tutte le imprese distributrici.

Articolo 4

Obblighi in materia di continuità e pronto intervento

- 4.1 L'impresa distributtrice deve disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività (24 ore su 24, 7 giorni su 7) le richieste di pronto intervento.
- 4.2 L'impresa distributtrice deve disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con possibilità di passaggio ad un operatore.
- 4.3 L'impresa distributtrice pubblica sul proprio sito internet, in posizione di semplice consultazione da parte degli interessati, il recapito telefonico di pronto intervento.
- 4.4 A fronte di una richiesta di pronto intervento che non corrisponda a un'interruzione già segnalata o già identificata o già in corso di ripristino nella stessa porzione di rete oggetto della richiesta e che non sia identificata dall'impresa distributtrice come guasto lato utente nella fase di gestione telefonica della richiesta, l'impresa distributtrice invia una squadra di pronto intervento.
- 4.5 L'impresa distributtrice non applica nessun corrispettivo a seguito dell'invio di una squadra di pronto intervento che riscontri assenza di guasti negli impianti di distribuzione e misura dell'impresa (cd. accesso a vuoto).
- 4.6 L'impresa distributtrice è tenuta alla registrazione vocale delle chiamate ricevute al recapito telefonico di pronto intervento:
- a) a partire dal 1° gennaio 2024, nel caso l'impresa distributtrice abbia avuto più di 5.000 utenti alla data del 31 dicembre 2010;
 - b) a partire dal 1° gennaio 2026, nel caso l'impresa distributtrice abbia avuto fino a 5.000 utenti alla data del 31 dicembre 2010.

Articolo 5

Obblighi relativi a informazioni e comunicazioni agli utenti

- 5.1 A partire dal 1° gennaio 2026, l'impresa distributtrice rende disponibile e aggiorna costantemente sul proprio sito internet (o su un sito internet gestito da altra impresa distributtrice o associazione), in posizione di semplice consultazione da parte degli utenti, una pagina web dedicata al monitoraggio dello stato della rete elettrica, al fine di consentire agli interessati di verificare la presenza di interruzioni per guasti o lavori programmati, in cui deve essere riscontrabile nel caso di interruzioni:
- a) una mappa con l'indicazione della località o della via interessata dall'interruzione;
 - b) l'indicazione relativa al tipo di interruzione (per guasti o lavori programmati);

- c) il numero stimato di utenti interessati;
 - d) il tempo previsto di ripristino del servizio, quando è noto.
- 5.2 A partire dalla medesima data, l'impresa distributrice rende disponibili le informazioni di cui al comma precedente anche a seguito di ricerca relativa al codice POD.
- 5.3 A partire dal 1° gennaio 2024, ogni impresa distributrice con almeno 25 utenti MT rende disponibile una sezione di sito internet dedicata alle comunicazioni ai propri utenti.
- 5.4 La sezione del sito internet dedicata all'utente MT contiene almeno le seguenti informazioni da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno:
- a) l'elenco delle interruzioni con e senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, che lo hanno coinvolto, con indicazione della durata, della causa e dell'origine dell'interruzione;
 - b) l'indicatore di continuità per singolo utente MT, riferito all'anno precedente;
 - c) modalità di invio del preavviso alternative a quelle cartacee (es.: e-mail, SMS, APP, chiamata telefonica, fax, ecc.), indicando i tempi e le procedure che gli utenti MT interessati a tale iniziativa devono osservare per poter usufruire di tale agevolazione;
 - d) le specifiche di taratura delle protezioni dell'impianto dell'utente e lo stato di esercizio del neutro;
 - e) in caso di utente MT con impianti non adeguati ai requisiti tecnici di cui al successivo Articolo 36:
 - i. le condizioni poste dal successivo Titolo 4, inclusi i requisiti tecnici di cui al successivo Articolo 36 e l'ammontare annuo del Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS);
 - ii. l'indirizzo dell'impresa distributrice cui inviare la dichiarazione di adeguatezza;
 - iii. la quantificazione dell'indennizzo automatico e del rimborso per interruzioni prolungate che l'utente MT non ha titolo a ricevere, con riferimento alle interruzioni subite nell'anno precedente;
 - iv. l'ammontare totale del CTS pagato in bolletta nel corso degli anni, anche in forma cumulata.
- 5.5 In occasione del cambio dello stato di esercizio del neutro della rete MT da isolato a compensato l'impresa distributrice informa ogni utente MT allacciato alla rete oggetto del cambio di stato di esercizio con un anticipo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando anche le nuove specifiche di taratura delle protezioni.
- 5.6 Fino al 31 dicembre 2025, le imprese distributrici che servono un numero di utenti MT inferiore a 25 e che non dispongono di un sito internet ai fini delle comunicazioni agli utenti MT, trasmettono le informazioni di cui ai commi precedenti in formato cartaceo.
- 5.7 In occasione di riattivazioni di connessioni preesistenti o di nuove richieste di connessione l'impresa distributrice comunica all'utente MT richiedente il numero di interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie registrate nel triennio precedente quello della richiesta sul punto in cui viene riattivata la connessione o sul tratto di linea sul quale verrà realizzata la nuova connessione, fornendo all'utente spiegazioni di eventuali possibili variazioni rispetto ai valori registrati in tale punto.
- 5.8 A partire dal 1° gennaio 2026, ogni impresa distributrice rende disponibile un sito internet - o una sua sezione - dedicato alle comunicazioni ai propri utenti. Il sito internet per le comunicazioni agli utenti può essere gestito direttamente dall'impresa o da un'altra impresa distributrice o da un'associazione di imprese.

- 5.9 A partire dal 1° gennaio 2026, il sito internet dedicato alle comunicazioni, accessibile mediante registrazione e autenticazione dell'utente, è in grado di fornire a ciascun utente MT o BT:
- a) indicazioni su prossime interruzioni programmate, con stima di inizio e di fine interruzione;
 - b) l'elenco delle interruzioni avvenute nel corso dell'anno precedente, a partire dal 1° luglio dell'anno successivo alle interruzioni;
 - c) il diritto a ricevere indennizzi o rimborsi automatici ai sensi del presente provvedimento, con indicazione almeno dell'inizio e della durata delle interruzioni che hanno determinato tale diritto;
 - d) per ciascun utente MT, le informazioni di cui al precedente comma 5.4.
- 5.10 Il sito internet consente all'utente di attivare l'opzione di essere avvisato, ad esempio mediante SMS o e-mail, di una futura interruzione programmata oppure di un futuro indennizzo o rimborso automatico.
- 5.11 Il sito internet dedicato alle comunicazioni è integrato con il portale di cui all'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 16 marzo 2021, 105/2021/R/EEL, per le imprese soggette all'obbligo di predisporre tale portale, e con la sezione del sito internet dedicata al PESSE, di cui al Capitolo 7 dell'Allegato A.20 al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete.
- 5.12 L'impresa distributrice minimizza la richiesta di dati personali del cliente e limita l'utilizzo dei dati ricevuti a quanto strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti dall'utente e definiti dalle regolazioni dell'Autorità.
- 5.13 L'impresa distributrice assicura inoltre l'accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni e nel registro delle segnalazioni da parte degli utenti e dei venditori interessati e, quando rilevante, ad altre imprese distributrici interessate.

Articolo 6

Obblighi generali in materia di gestione delle emergenze

- 6.1 Ogni impresa distributrice predispone e mantiene costantemente aggiornato il proprio piano di attività in relazione al Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE), in coordinamento con le imprese distributrici sottese e sottendenti, e rende disponibile sul proprio sito internet una pagina web dedicata con possibilità di consultazione da parte degli utenti dei turni di distacco programmati dal PESSE relativi alla propria utenza, nonché le informazioni previste dall'Allegato A.20 al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete.
- 6.2 In caso di attivazione del PESSE da parte di Terna, l'impresa distributrice assicura la massima evidenza delle informazioni relative al PESSE sul proprio sito internet.
- 6.3 Ogni impresa distributrice deve disporre di una struttura in grado di garantire, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno, un'efficace gestione delle emergenze.
- 6.4 Ogni impresa distributrice si dota di un piano di emergenza conforme alla Guida 0-17 del Comitato Elettrotecnico Italiano, intitolata "Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza dei distributori di energia elettrica", al fine di:
- a) individuare le cause dell'emergenza ed eliminarle il più rapidamente possibile;

- b) minimizzare gli effetti ed i rischi derivanti dall'emergenza;
- c) pianificare le operazioni di ripristino della fornitura stessa nel più breve tempo possibile;
- d) assicurare lo scambio di informazioni con altre organizzazioni/autorità coinvolte con l'emergenza.

6.5 Il piano di emergenza identifica chiaramente le condizioni che determinano:

- a) lo stato di allerta, precedente i possibili eventi di emergenza;
- b) lo stato di allarme, associato al verificarsi di un dato numero di eventi di guasto singolo (anche non permanente) o di doppi guasti su rete in media tensione o di uno specifico numero di utenti interessati da interruzione (eventualmente già terminata);
- c) lo stato di emergenza, associato a eventi di guasto permanente o di utenti effettivamente disalimentati o al numero di utenti in condizioni di esercizio provvisorio (ad es. con alimentazione tramite gruppo elettrogeno).

6.6 Il piano di emergenza tiene opportunamente conto sia di eventi atmosferici estremi (ad esempio venti estremi o situazioni meteorologiche che comportano la formazione di manicotti di ghiaccio/neve o rischi idrogeologici) e delle possibili conseguenze in termini di mobilità di mezzi e di persone, sia dei fenomeni di ondate di calore nei mesi primaverili ed estivi.

6.7 Il piano di emergenza deve essere periodicamente, almeno ogni tre anni, sottoposto dall'impresa distributrice a una verifica che ne accerti l'effettiva possibilità di applicazione e l'analisi dell'efficacia delle soglie definite per gli stati di allerta, allarme e emergenza. A valle della verifica, l'impresa distributrice aggiorna il piano di emergenza, tenendo documentazione degli aggiornamenti, oppure redige un documento di spiegazione dell'inopportunità di modifiche.

Articolo 7

Obblighi di servizio per le interruzioni con preavviso

7.1 L'impresa distributrice, in occasione dell'effettuazione delle interruzioni con preavviso dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, avvisa gli utenti interessati, con modalità adeguate ad assicurare l'informazione dei medesimi utenti, con un anticipo di:

- a) almeno 24 ore in caso di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze;
- b) almeno 3 giorni lavorativi in tutti gli altri casi.

7.2 Il preavviso specifica le seguenti informazioni essenziali:

- a) la data dell'interruzione con preavviso;
- b) l'ora e il minuto di inizio previsto e l'ora e il minuto di fine prevista dell'interruzione con preavviso;
- c) la data di comunicazione del preavviso.

7.3 Ogni impresa distributrice rispetta i tempi di inizio e fine interruzione indicati nel preavviso; in particolare:

- a) l'istante di inizio dell'interruzione non deve verificarsi con un anticipo superiore a 5 minuti rispetto a quanto indicato nel preavviso;
- b) l'istante di fine dell'interruzione non deve prolungarsi per un tempo superiore a 5 minuti rispetto a quanto indicato nel preavviso.

- 7.4 Qualora l'impresa distributrice anticipi o posticipi l'interruzione con preavviso più di quanto indicato al comma precedente, la durata di interruzione per utente e il numero di interruzione per utente in eccedenza rispetto agli istanti di inizio e fine indicati nel preavviso vengono classificati interruzione senza preavviso.
- 7.5 Qualora una o più informazioni essenziali del preavviso (data di interruzione, inizio previsto, fine prevista, data di comunicazione) siano mancanti, l'interruzione è classificata come interruzione senza preavviso.
- 7.6 Le imprese distributrici assicurano la minimizzazione dei disagi agli utenti per l'effettuazione di interruzioni con preavviso e adottano ogni misura ragionevole e conforme alle norme di sicurezza utile ad evitare il ripetersi di interruzioni con preavviso a breve distanza di tempo per lo stesso utente.
- 7.7 Le imprese distributrici e gli utenti MT e BT possono concordare tempi di preavviso diversi da quelli definiti dal presente articolo. Accordi per tempi di preavviso diversi non possono comportare oneri per gli utenti.
- 7.8 Le imprese distributrici conservano, per almeno cinque anni, la documentazione atta a certificare l'effettiva comunicazione del preavviso.

Articolo 8

Obblighi in materia di registrazione delle interruzioni

- 8.1 L'impresa distributrice effettua la registrazione delle interruzioni mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione, la cui gestione può essere affidata a soggetti terzi, sotto la responsabilità dell'impresa distributrice.
- 8.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuità del servizio devono essere installati su tutte le linee AT e MT, nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti:
- a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT;
 - b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT;
 - c) impianti di smistamento AT;
 - d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni;
 - e) impianti di interconnessione AT o MT con Terna o altre imprese distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni;
- 8.3 L'impresa distributrice può avvalersi delle registrazioni mediante ordine funzionale al sistema di telecontrollo di apertura o chiusura di organi di manovra in media tensione non telecontrollati né asserviti a protezioni o a dispositivi automatici. La registrazione mediante ordine funzionale può avvenire in tempi differiti rispetto agli effettivi istanti di occorrenza, ma comunque entro 10 giorni dall'istante di occorrenza, e deve includere la data e l'ora dell'effettivo istante di occorrenza dell'evento registrato.
- 8.4 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuità del servizio deve essere installato anche:
- a) in corrispondenza di organi di manovra installati lungo le linee MT asserviti a protezioni o automatismi o per i quali è possibile effettuare aperture o chiusure a distanza;

- b) entro il 1° gennaio 2025, in partenza di tutte le linee BT equipaggiate con interruttori asserviti a protezioni con automatismi aventi ciclo di richiusura automatica o per i quali è possibile effettuare aperture o chiusure a distanza.

Articolo 9

Grado di concentrazione

- 9.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione degli indicatori di continuità per gli utenti MT e BT sono individuati i seguenti gradi di concentrazione:
 - a) alta concentrazione: comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - b) media concentrazione: comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000 abitanti e non superiore a 50.000 abitanti;
 - c) bassa concentrazione: comuni nei quali è stata rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Articolo 10

Ambito territoriale

- 10.1 L'ambito territoriale è l'insieme delle aree comunali servite dalla stessa impresa distributrice all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grado di concentrazione, fatte salve le specificità definite dal presente articolo.
- 10.2 I raggruppamenti di aree comunali in ambiti territoriali restano in vigore per l'intero periodo 2024-2027, fatto salvo il caso di acquisizioni o cessioni di porzioni di rete.
- 10.3 Fino al 31 dicembre 2027, restano in vigore le riclassificazioni di porzioni di territorio di comuni (aree comunali) con popolazione superiore a 50.000 abitanti a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione 1 settembre 1999, n. 128/99 e approvate dall'Autorità.
- 10.4 Le imprese distributrici hanno facoltà di includere il territorio di uno o più comuni in ambiti territoriali a concentrazione più alta di quanto previsto dal presente articolo, dandone comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2024.
- 10.5 L'impresa distributrice ha facoltà di accorpate in un unico ambito territoriale ambiti territoriali con numero di utenti BT non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre 2022, purché aventi lo stesso grado di concentrazione e appartenenti alla stessa regione, dandone comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2024.

Articolo 11

Origine delle interruzioni

- 11.1 L'impresa distributrice classifica le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione, secondo la seguente articolazione:
 - a) interruzioni con origine "sistema elettrico", intese come le interruzioni:
 - i) conseguenti agli ordini impartiti da Terna di procedere alla disalimentazione di utenti per motivi di sicurezza del sistema elettrico, anche se tecnicamente effettuati tramite

- interventi e manovre sulle reti di distribuzione in attuazione del piano di distacco programmato o applicato in tempo reale; o conseguenti all'intervento di dispositivi automatici di alleggerimento del carico o di riduzione della generazione distribuita; o, fino ad un massimo di 15 minuti, conseguenti alla disinserizione di gruppi elettrogeni precedentemente installati per il ripristino della continuità del servizio; o
- ii) solo nelle reti di distribuzione di piccole isole non interconnesse al sistema elettrico, dovute all'intervento delle protezioni degli impianti di generazione;
 - b) interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale, intese come le interruzioni originate sulle linee e negli impianti appartenenti alla rete di trasmissione nazionale;
 - c) interruzioni originate sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse;
 - d) interruzioni originate sulla rete AT dell'impresa distributtrice, intese come le interruzioni originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT e AT/MT (solo sul lato AT) o negli impianti di smistamento AT, escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete di trasmissione nazionale;
 - e) interruzioni originate sulla rete MT dell'impresa distributtrice, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT), negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle linee MT inclusi i gruppi di misura degli utenti MT e negli impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT);
 - f) interruzioni originate sulla rete BT dell'impresa distributtrice, intese come le interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato MT) o sulle linee BT incluse le prese, le colonne montanti e, qualora l'interruzione coinvolga più di un utente BT, sui gruppi di misura centralizzati.

11.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente, l'interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte.

11.3 Per l'attribuzione dell'origine delle interruzioni in condizione di rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto indicato nelle successive Tabelle 1 e 2.

Articolo 12

Causa delle interruzioni

12.1 L'impresa distributtrice registra la causa di ogni interruzione, escluse le interruzioni con origine "sistema elettrico", secondo la seguente articolazione di primo livello:

- a) cause di forza maggiore, intese come: interruzioni eccezionali, dovute a eventi eccezionali, a furti, atti di autorità pubblica quali ad esempio ordini di apertura delle linee per spegnimento di incendi o per motivi di sicurezza impartiti da Terna o da altri esercenti interconnessi, o interruzioni dovute a disalimentazioni programmate comunicate da Terna, o per azioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico e comunicate da Terna con il preavviso definito dal presente provvedimento, o scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, o dovuti ad attacchi intenzionali e sabotaggi; sono inoltre attribuite a cause di forza maggiore le quote di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;

- b) cause esterne, intese come: guasti provocati da utenti, contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, guasti provocati su impianti di produzione, lavori o manutenzioni richiesti da terzi o da utenti;
 - c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate.
- 12.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Ogni impresa distributrice comunica alle altre imprese distributrici con reti sottese la causa delle interruzioni che hanno interessato dette imprese entro 60 giorni dalla data di occorrenza dell'interruzione, affinché queste possano registrare correttamente le cause delle interruzioni con origine sulle reti interconnesse.
- 12.3 L'impresa distributrice attribuisce le interruzioni alle cause di secondo livello secondo la classificazione di cui alla successiva Tabella 3 e ne documenta l'attribuzione.
- 12.4 L'impresa distributrice documenta i casi di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza attraverso apposita modulistica compilata dal preposto alle operazioni. Nei casi in cui le posticipazioni o sospensioni delle operazioni di ripristino siano dovute a provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente, l'impresa distributrice deve conservare tale documentazione.
- 12.5 Ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, sono considerate "terzi" le gestioni delle attività relative al gas naturale, al servizio idrico o ad altri settori diversi dall'energia elettrica, anche facenti capo alla stessa impresa distributrice.
- 12.6 Per l'attribuzione della causa delle interruzioni in condizione di rete AT magliata o di temporanea smagliatura si fa riferimento a quanto indicato nelle successive Tabelle 1 e 2.
- 12.7 Le imprese distributrici con meno di 25.000 utenti, diverse da quelle operanti in isole non interconnesse al sistema elettrico, che operano in una provincia servita da un'altra impresa distributrice con più di 25.000 utenti, qualora non riescano ad identificare i PCP o i GFE di cui alla Scheda 1, possono richiedere a quest'ultima i PCP o i GFE ai fini dell'individuazione delle proprie interruzioni eccezionali. La richiesta deve essere effettuata entro il 15 gennaio dell'anno successivo quello cui si riferiscono le interruzioni. L'impresa interpellata risponde alla impresa richiedente entro 45 giorni solari, informando l'Autorità della richiesta e della risposta.

Articolo 13

Documentazione dell'inizio e della fine delle interruzioni

- 13.1 L'impresa distributrice documenta l'inizio e la fine delle interruzioni con preavviso mediante registrazione dell'apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio o, in assenza, mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura o della chiusura degli organi di manovra, unitamente alla documentazione di messa in sicurezza.
- 13.2 L'impresa distributrice documenta l'inizio e la fine delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazione dell'apertura (prima apertura in ordine temporale) e della chiusura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio o, in assenza, mediante

apposita modulistica. Con le stesse modalità è documentato l'inizio e la fine delle interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente Articolo 11, comma 1, lettera a), punto i).

- 13.3 Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui al successivo comma 14.2 lettera c), realizzato tramite i misuratori elettronici di bassa tensione, documentano l'istante di inizio e la fine delle interruzioni con preavviso e senza preavviso originate sulla rete BT dovute a manovre dell'impresa distributtrice tramite i misuratori elettronici di bassa tensione.
- 13.4 L'impresa distributtrice avente linee BT equipaggiate con automatismi aventi ciclo di richiusura automatica o per i quali è possibile effettuare aperture o chiusure a distanza documenta l'inizio e la fine delle interruzioni con e senza preavviso originate sulla rete BT, mediante registrazione dell'apertura (prima apertura in ordine temporale) e della chiusura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio, o, in assenza, mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura o della chiusura degli organi di manovra.
- 13.5 Salvo quanto previsto dai precedenti commi 13.3 e 13.4, l'impresa distributtrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione nell'elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche dell'istante della prima segnalazione o chiamata telefonica.
- 13.6 Qualora l'interruzione coinvolga un solo utente BT che non si trovi sul punto di fornitura al momento della prima segnalazione o chiamata telefonica, l'impresa distributtrice ha facoltà di annotare nell'elenco delle segnalazioni e chiamate telefoniche, quale istante di inizio dell'interruzione, l'istante della segnalazione o chiamata telefonica del medesimo utente BT che si trovi sul punto di fornitura, se avvenuta oltre quattro ore dalla prima. In tali casi, a valle della prima segnalazione o chiamata telefonica, l'impresa distributtrice è comunque tenuta ad avviare tempestivamente le verifiche preliminari per localizzare l'origine del guasto.
- 13.7 Salvo quanto previsto dai precedenti commi 13.3 e 13.4, l'impresa distributtrice documenta l'istante di fine delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT) con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di utenti BT progressivamente rialimentato.
- 13.8 L'impresa distributtrice documenta l'inizio e la fine delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o su altre reti di distribuzione interconnesse, mediante registrazione della mancanza e del ripristino della tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica. Con le stesse modalità sono documentati l'inizio e la fine delle interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente Articolo 11, comma 1, lettera a), punto ii).
- 13.9 L'impresa distributtrice che identifica le interruzioni brevi e transitorie in base all'intervento di dispositivi automatici considera come istante di fine delle interruzioni brevi e transitorie l'istante relativo al ciclo di richiusura su cui sono tarate le protezioni intervenute. La stessa impresa è tenuta a fornire evidenza, in sede di controllo tecnico, delle procedure di taratura e verifica periodica delle protezioni.
- 13.10 Per le interruzioni dovute all'attuazione di piani di distacco programmato, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'impresa distributtrice può considerare come istante di fine o l'istante di rialimentazione effettivo della linea MT o l'istante corrispondente all'istante di inizio più la durata teorica di interruzione secondo il medesimo piano.

Articolo 14

Registrazione degli utenti coinvolti e della durata nelle interruzioni

- 14.1 Per ciascun utente coinvolto in una interruzione, l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso utente, tenendo conto dei criteri di accorpamento delle interruzioni di cui al presente Titolo.
- 14.2 Le imprese distributrici rilevano il numero reale di utenti BT coinvolti in ciascuna interruzione, come di seguito specificato per quanto riguarda la gestione della rete BT:
- a) sistemi in grado di associare ogni utente BT almeno a una linea BT, identificata in assetto standard della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per sole espansioni di rete e per variazioni di consistenza dell'utenza BT; in tal caso, sia le interruzioni relative ad una parte di linea BT sia le interruzioni relative alla singola fase di una linea BT sono da considerarsi come interruzioni dell'intera linea BT in assetto standard;
 - b) sistemi in grado di associare ogni utente BT alla parte di linea BT sottesa a un organo di protezione o sezionamento, con identificazione dell'assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT; per interruzioni con origini sulla rete BT sono considerati interrotti una volta tutti gli utenti BT associati alla parte di linea BT effettivamente interrotta, anche in caso di interruzione dovuta all'intervento di protezione unipolari;
 - c) sistemi in grado di associare ogni utente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT.
- 14.3 Le imprese distributrici aggiornano lo schema di rete BT e la consistenza degli utenti BT secondo le seguenti cadenze:
- a) mensile in caso di adozione dei sistemi di cui al precedente comma 14.2, lettere a) e b);
 - b) continuativa, ossia almeno dalle ore 8.00 del giorno solare successivo a quello in cui si presenta la variazione, in caso di adozione del sistema di cui al precedente comma 14.2, lettera c).
- 14.4 Le imprese distributrici possono definire propri sistemi per la rilevazione del numero reale di utenti BT coinvolti in ciascuna interruzione purché caratterizzati da requisiti funzionali non inferiori a quelli del sistema di cui al precedente comma 14.2, lettera a), e da cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT non inferiori a quelle indicate alla lettera a) del comma precedente.
- 14.5 Le imprese distributrici che adottano il sistema di cui al precedente comma 14.2, lettera a), ai fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, in caso di guasto che interessa una sola parte di linea BT, calcolano il numero di utenti BT effettivamente interrotti in misura pari al 50% del numero degli utenti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT.

- 14.6 Le imprese distributrici che adottano i sistemi di cui al precedente comma 14.2, lettere a) e b), ai fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, in caso di guasto monofase o bifase, calcolano il numero di utenti BT effettivamente interrotti in misura pari rispettivamente al 33% e 66% del numero degli utenti BT effettivamente allacciati a quella stessa linea BT nei casi di cui al precedente comma 14.2, lettera a), o parte di linea BT nei casi di cui al precedente comma 14.2, lettera b).
- 14.7 Per interruzioni originate sulla rete BT dell'impresa distributtrice che coinvolgono un limitato gruppo di utenti (ad esempio per guasto su una presa che alimenta pochi utenti o per un guasto su una derivazione che alimenta un solo utente o una presa singola) l'impresa distributtrice ha facoltà di conteggiare il numero di utenti effettivamente interrotti, se adotta il sistema di cui al precedente comma 14.2, lettera a) purché riesca a comprovare il numero e la lista dei medesimi utenti e la durata dell'interruzione.

Articolo 15

Criteri di accorpamento delle interruzioni

- 15.1 Ai fini della classificazione delle interruzioni in lunghe, brevi e transitorie, l'impresa distributtrice adotta i seguenti criteri:
- a) criterio di accorpamento con la durata netta: qualora due o più interruzioni lunghe, brevi o transitorie che interessano lo stesso utente per la stessa causa di primo livello e per la stessa origine si susseguano l'una dall'altra entro 60 minuti, vengono accorpate in un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate delle interruzioni considerate separatamente, al netto dei tempi di rialimentazione intercorsi tra l'una e l'altra;
 - b) criterio di utenza: qualora per una stessa interruzione, secondo i criteri di accorpamento di cui alla precedente lettera a), alcuni utenti siano disalimentati per meno di 3 minuti e altri per più di 3 minuti, l'impresa distributtrice considera una interruzione breve per il primo gruppo di utenti e una interruzione lunga per il secondo;
 - c) criterio di unicità della causa e dell'origine: l'impresa distributtrice identifica ogni interruzione con una causa e una origine; qualora durante l'interruzione venga a mutare la causa, l'origine o entrambe, è necessario registrare una interruzione separata, se questa ha durata superiore a 5 minuti a decorrere dall'istante di modifica della causa o dell'origine; fino a tale soglia si considera un'unica interruzione avente la causa e l'origine iniziale.
- 15.2 I criteri di accorpamento di cui alla precedente lettera a), non devono essere utilizzati per il susseguirsi di sole interruzioni transitorie.

Articolo 16

Registro delle interruzioni

- 16.1 Ogni impresa distributtrice registra le interruzioni utilizzando l'assetto reale della rete e tiene un registro delle interruzioni, su supporto informatico, riportante i dati indicati nel presente articolo.
- 16.2 Con riferimento ad ogni interruzione e ogni gruppo di utenza coinvolto, il registro riporta:

- a) l'ambito territoriale;
- b) il codice univoco dell'interruzione, che tiene conto di ciascun gruppo di utenza coinvolto nelle interruzioni (come già previsto dal comma 13.2 del TIQE 2020-2023);
- c) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;
- d) il tipo di interruzione (con o senza preavviso, lunga o breve o transitoria);
- e) l'origine dell'interruzione;
- f) la causa dell'interruzione di primo e secondo livello al quale è attribuibile l'interruzione;
- g) la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio dell'interruzione
- h) la durata dell'interruzione;
- i) l'informazione logica (si/no) che l'interruzione ha durata superiore a 8 ore;
- j) il numero degli utenti AT, il numero degli utenti MT, il numero degli utenti BT domestici e il numero degli utenti BT non domestici coinvolti nell'interruzione;
- k) l'informazione che l'interruzione si verifica in un PCP;
- l) l'informazione che l'interruzione interessa una sola parte di rete BT per interruzioni con origine sulla rete BT;
- m) l'informazione che l'interruzione interessa una, due o tre fasi per interruzioni con origine sulla rete BT;
- n) nel caso si siano verificate sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza:
 - i) la data, l'ora, il minuto di inizio della sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
 - ii) la durata della sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

16.3 L'impresa distributrice è in grado di associare al numero di utenti coinvolti nelle interruzioni di cui al comma precedente, l'elenco di dettaglio degli utenti AT, MT e BT.

16.4 Ogni impresa distributrice registra la durata di interruzione per utente BT disalimentato per più di 8 ore D_{+8} relativa alla quota parte di interruzione eccedente le otto ore di ogni interruzione senza preavviso lunga avente origine sulle reti MT o BT dell'impresa distributrice e causa "altre cause", nonché il numero di utenti BT che hanno subito più di 8 ore di interruzione per le medesime origini e cause.

Articolo 17

Elenco delle segnalazioni

17.1 Gli elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, per ciascun caso in cui l'utente parli con un operatore, devono almeno contenere:

- a) data, ora e minuto di ogni segnalazione pervenuta;
- b) registrazione vocale della chiamata;
- c) motivo della segnalazione;
- d) riferimento dell'utente chiamante;
- e) numero di telefono dell'utente chiamante (ove inviato dai gestori telefonici);
- f) Comune al quale è riferita la segnalazione;
- g) indirizzo stradale al quale è riferita la segnalazione;

- h) codice dell'interruzione nel caso in cui alla chiamata dell'utente corrisponda effettivamente una interruzione oppure assenza di interruzione che deve essere documentata da un accesso a vuoto delle squadre di intervento;
- i) codice della/e linea/e BT coinvolta/e nell'interruzione;
- j) campo note.

17.2 Gli elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, per ciascun caso in cui l'utente non parli con un operatore ma interloquisca con un risponditore automatico, devono almeno contenere:

- a) data, ora e minuto di ogni segnalazione pervenuta;
- b) numero di telefono dell'utente chiamante (ove inviato dai gestori telefonici).

Articolo 18

Verificabilità delle informazioni registrate

18.1 L'impresa distributrice mantiene costantemente aggiornate le informazioni contenute nel registro delle interruzioni e nell'elenco delle segnalazioni al fine di permettere il versamento agli utenti degli indennizzi e dei rimborsi previsti dal presente provvedimento e di rispondere tempestivamente a richieste ad essi relative.

18.2 Ciascuna interruzione è identificata con un codice univoco, al fine di attribuire alla stessa interruzione le informazioni contenute in:

- a) registri di esercizio;
- b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuità del servizio;
- c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento (anche di sollecito o riferibili ad un guasto già segnalato), relative al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- d) rapporti di intervento delle squadre operative;
- e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione ritenuta necessaria;
- f) schemi della rete per ricostruire l'assetto della rete al momento del guasto o la sua risoluzione;
- g) cartografia.

18.3 L'impresa distributrice conserva in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione è stata effettuata.

Articolo 19

Indicatori di continuità del servizio

19.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuità del servizio:

- a) numero di interruzioni per utente, per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie;

- b) durata complessiva di interruzione per utente, solo per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe.

19.2 Il numero di interruzioni per utente è definito per mezzo della seguente formula:

$$\text{NUMERO DI INTERRUZIONI PER UTENTE} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{U_{tot}}$$

dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare, e dove:

- U_i è il numero di utenti coinvolti nella i -esima interruzione considerata;
- U_{tot} è il numero totale di utenti serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

19.3 L'impresa distributrice calcola il numero di interruzioni per utente:

- a) per gli utenti BT, distintamente per interruzioni con preavviso, interruzioni senza preavviso lunghe, interruzioni brevi e transitorie;
- b) distintamente per origini delle interruzioni;
- c) distintamente per cause delle interruzioni;
- d) distintamente per ambiti territoriali.

19.4 La durata complessiva di interruzione per utente è definita per mezzo della seguente formula:

$$\text{DURATA COMPLESSIVA DI INTERRUZIONE PER UTENTE} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (U_{i,j} * t_{i,j})}{U_{tot}}$$

dove la sommatoria è estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare e, per ciascuna di esse, a tutti gli m gruppi di utenti affetti dalla stessa durata di interruzione, e dove:

- $U_{i,j}$ è il numero di utenti coinvolti nella i -esima interruzione (con $i = 1, \dots, n$) e appartenenti al j -esimo gruppo di utenti affetto dalla stessa durata di interruzione (con $j = 1, \dots, m$);
- $t_{i,j}$ è la corrispondente durata dell'interruzione per il gruppo di utenti $U_{i,j}$;
- U_{tot} è il numero totale di utenti serviti dall'impresa distributrice alla fine dell'anno solare.

19.5 L'impresa distributrice calcola la durata complessiva di interruzione per utente BT:

- a) distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe;
- b) distintamente per origini delle interruzioni;
- c) distintamente per cause delle interruzioni;
- d) distintamente per ambiti territoriali.

19.6 Le interruzioni dovute alla sostituzione di un misuratore con un altro misuratore (in via esemplificativa e non esaustiva: 1G con 1G, 1G con 2G, tradizionale con 1G, tradizionale con 2G, 2G con 2G, con display guasto, etc.) non sono conteggiate e non sono registrate ai fini degli indicatori di continuità del servizio.

19.7 Le interruzioni originate nei gruppi di misura, anche centralizzati, degli utenti BT che coinvolgono un solo utente BT non sono conteggiate e non sono registrate ai fini degli indicatori

di continuità del servizio ma vengono registrate nell'ambito della regolazione della qualità commerciale per la verifica dello standard specifico ad esse applicato.

Articolo 20

Disposizioni transitorie e speciali

- 20.1 Per ciascun anno del periodo 2024-2027, oltre a quanto previsto dal presente Titolo, l'impresa distributrice registra le interruzioni e calcola (separatamente) gli indicatori di continuità per ogni ambito territoriale, con la sola applicazione della definizione di grado di concentrazione di cui al precedente Articolo 9 e senza applicare nessuna delle disposizioni speciali del precedente Articolo 10.
- 20.2 Ai fini della continuità del servizio:
- a) i SDC sono assimilabili agli utenti BT o MT;
 - b) agli utenti connessi ai SDC che accedono al sistema elettrico tramite la rete del SDC avvalendosi delle prestazioni dell'impresa di distribuzione concessionaria e ai SSPC si applicano la regolazione individuale per utenti MT e la regolazione delle interruzioni prolungate.
- 20.3 Il gestore del SDC non è tenuto ad applicare le disposizioni del presente Testo integrato agli utenti che accedono al sistema elettrico senza avvalersi delle prestazioni dell'impresa di distribuzione concessionaria.

TITOLO 3 – REGOLAZIONE INCENTIVANTE DELLA DURATA E DEL NUMERO DELLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO

Articolo 21

Ambito di applicazione

- 21.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2024-2027 a tutte le imprese distributrici con almeno 25.000 utenti alla data del 31 dicembre 2022, nonché alle imprese distributrici che superano, entro il 31 gennaio 2027, la predetta soglia dimensionale per effetto di acquisizioni e conseguenti significative variazioni del perimetro territoriale servito dall'impresa. In queste ultime circostanze il presente Titolo si applica a tali imprese relativamente ai soli anni di superamento della soglia dimensionale.

Articolo 22

Trattamento degli ambiti territoriali in esperimento regolatorio 2020-2023

- 22.1 Per ciascun ambito territoriale partecipante agli esperimenti regolatori di cui all'articolo 27bis del TIQE 2020-2023 che non hanno raggiunto il livello obiettivo dell'esperimento regolatorio per uno o entrambi gli indicatori di durata e numero oggetto di esperimento, nel procedimento di determinazione delle partite economiche della regolazione della continuità relative all'anno 2023, si applica una sospensione del 40% del saldo negativo (senza interessi) per il periodo 2020-2023 associato al mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento. Il restante 60% del saldo negativo viene versato dall'impresa distributtrice in esito al citato procedimento.
- 22.2 Inoltre, in caso di mancato raggiungimento del livello obiettivo previsto dall'esperimento regolatorio definito ai sensi dell'articolo 27bis del TIQE 2020-2023, utilizzando le regole dell'esperimento in tema di trattamento delle interruzioni, per ciascun ambito territoriale e per ciascun indicatore oggetto di esperimento, l'impresa distributtrice versa:
- il 10% del saldo negativo (senza interessi) in caso di persistente mancato raggiungimento del livello obiettivo dell'esperimento regolatorio nell'anno 2024;
 - un ulteriore 10% del saldo negativo (senza interessi) in caso di persistente mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento nell'anno 2025;
 - un ulteriore 10% del saldo negativo (senza interessi) in caso di persistente mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento nell'anno 2026;
 - un ulteriore 10% del saldo negativo (senza interessi) in caso di persistente mancato raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento nell'anno 2027;
- dove:
- per livello obiettivo dell'esperimento regolatorio si intende il livello obiettivo determinato dall'Autorità con la deliberazione 3 novembre 2020, 431/2020/R/EEL per l'anno 2023;
 - ai fini del raggiungimento del livello obiettivo dell'esperimento regolatorio in ciascun anno dal 2024 al 2027 si fa riferimento al livello effettivo annuale dell'indicatore soggetto a esperimento, utilizzando le regole dell'esperimento in tema di trattamento delle interruzioni;
 - i versamenti per persistente mancato raggiungimento del livello obiettivo sono effettuati sul conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa, in esito al procedimento delle partite economiche della regolazione della continuità relative all'anno in esame.

Articolo 23

Indicatori per la regolazione delle interruzioni senza preavviso

- 23.1 L'indicatore D_I è la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT o BT dell'impresa distributrice e attribuite alla causa "altre cause", di cui al precedente Articolo 12, al netto della durata di interruzione per utente disalimentato per più di 8 ore D_{+8} .
- 23.2 Il livello effettivo dell'indicatore D_I per l'anno i è calcolato sulla base delle interruzioni occorse nel medesimo anno e arrotondato alla seconda cifra decimale.
- 23.3 L'indicatore N_I è il numero complessivo annuo delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per utente BT, riferito alle interruzioni con origine sulle reti MT o BT dell'impresa distributrice e attribuite alla causa "altre cause", di cui al precedente Articolo 12.
- 23.4 Il livello effettivo dell'indicatore N_I per l'anno i è calcolato sulla base delle interruzioni occorse nel medesimo anno e arrotondato alla terza cifra decimale.

Articolo 24

Livelli di partenza degli indicatori

- 24.1 Con riferimento alla regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe, per gli anni 2024 e 2025, per ogni ambito territoriale, il livello di partenza è pari alla media aritmetica dei livelli effettivi dell'indicatore D_I negli anni 2020-2023 per il medesimo ambito territoriale, arrotondata alla seconda cifra decimale.
- 24.2 Entro il 30 novembre 2024, l'Autorità definisce il livello di partenza per ciascun ambito territoriale per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe per gli anni 2024 e 2025.
- 24.3 Con successivo provvedimento, facendo riferimento alla media aritmetica dei livelli effettivi dell'indicatore D_I negli anni 2022-2025, l'Autorità definisce il livello di partenza per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe per gli anni 2026 e 2027.
- 24.4 Con riferimento alla regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per gli anni 2024 e 2025, per ogni ambito territoriale, il livello di partenza è pari alla media aritmetica dei livelli effettivi dell'indicatore N_I negli anni 2020-2023 per il medesimo ambito territoriale, arrotondata alla terza cifra decimale.
- 24.5 Entro il 30 novembre 2024, l'Autorità definisce il livello di partenza per ciascun ambito territoriale per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per gli anni 2024 e 2025.
- 24.6 Con successivo provvedimento, facendo riferimento alla media aritmetica dei livelli effettivi dell'indicatore N_I negli anni 2022-2025, l'Autorità definisce il livello di partenza per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per gli anni 2026 e 2027.
- 24.7 I livelli di partenza sono definiti con inclusione delle cause esterne negli indicatori D_I e N_I , qualora l'impresa distributrice si sia avvalsa del sistema di riduzione delle interruzioni per cause esterne di cui al successivo Articolo 25.

Articolo 25

Trattamento delle cause esterne

- 25.1 Le imprese distributrici hanno facoltà, dandone comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2024, di avvalersi per il periodo 2024-2027, per tutti i propri ambiti territoriali, del sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne di cui al presente articolo, contemporaneamente per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e per la regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi.
- 25.2 Nel caso in cui sia esercitata la facoltà di cui al comma precedente gli indicatori D_I e N_I includono anche le interruzioni con origini sulle reti MT e BT attribuite dalle imprese distributrici alla causa "cause esterne" di cui al precedente Articolo 12.
- 25.3 Nel caso in cui sia esercitata la facoltà di cui al primo comma del presente articolo da parte di imprese distributrici che non avevano esercito la medesima facoltà nel periodo 2020-2023, l'Autorità può effettuare controlli e verifiche sugli indicatori di continuità relativi a tutti gli anni che concorrono alla determinazione dei livelli di partenza.

Articolo 26

Livelli obiettivo annuali

- 26.1 Entro il 30 novembre 2024, l'Autorità identifica, per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe, per ogni grado di concentrazione, con riferimento alle sole "altre cause" di cui al precedente Articolo 12, una quota pari a un terzo (con eventuale arrotondamento per eccesso) degli ambiti territoriali con peggiori livelli di partenza.
- 26.2 Per ogni ambito territoriale, il livello obiettivo annuale per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe per l'anno 2024 è pari a:
- il 95% del livello di partenza per il medesimo ambito territoriale, se esso è tra gli ambiti territoriali con peggiori livelli di partenza, come definiti al comma precedente;
 - il 100% del livello di partenza per il medesimo ambito territoriale, negli altri casi.
- 26.3 Per ogni ambito territoriale, il livello obiettivo annuale per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe per l'anno 2025 è pari a:
- il 90% del livello di partenza per il medesimo ambito territoriale, se esso è tra gli ambiti territoriali con peggiori livelli di partenza, come definiti al precedente comma 26.1;
 - il 100% del livello di partenza per il medesimo ambito territoriale, negli altri casi.
- 26.4 Entro il 30 novembre 2024, l'Autorità determina, per ogni ambito territoriale, i livelli obiettivo annuali per la regolazione della durata per gli anni 2024 e 2025.
- 26.5 Con successivo provvedimento l'Autorità determina, per ogni ambito territoriale, i livelli obiettivo annuali per la regolazione della durata per gli anni 2026 e 2027.
- 26.6 Entro il 30 novembre 2024, l'Autorità identifica, per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per ogni grado di concentrazione, con riferimento alle sole "altre cause" di cui al precedente Articolo 12:

- a) una quota pari a un terzo (con eventuale arrotondamento per eccesso) degli ambiti territoriali con peggiori livelli di partenza;
- b) una quota pari a un terzo (con eventuale arrotondamento per eccesso) degli ambiti territoriali con livelli di partenza intermedi;
- c) una quota pari a un terzo degli ambiti territoriali con migliori livelli di partenza.

26.7 Per ogni ambito territoriale, il livello obiettivo annuale per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per l'anno 2024 è pari a:

- a) il 90% del livello di partenza per il medesimo ambito territoriale, se esso è tra gli ambiti territoriali con peggiori livelli di partenza, come definiti al precedente comma 26.6;
- b) il 95% del livello di partenza per il medesimo ambito territoriale, se esso è tra gli ambiti territoriali con livelli di partenza intermedi, come definiti al precedente comma 26.6;
- c) il 100% del livello di partenza per il medesimo ambito territoriale, negli altri casi.

26.8 Per ogni ambito territoriale, il livello obiettivo annuale per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per l'anno 2025 è pari a:

- a) l'80% del livello di partenza per il medesimo ambito territoriale, se esso è tra gli ambiti territoriali con peggiori livelli di partenza, come definiti al precedente comma 26.6;
- b) il 90% del livello di partenza per il medesimo ambito territoriale, se esso è tra gli ambiti territoriali con livelli di partenza intermedi, come definiti al precedente comma 26.6;
- c) il 100% del livello di partenza per il medesimo ambito territoriale, negli altri casi.

26.9 Entro il 30 novembre 2024, l'Autorità determina, per ogni ambito territoriale, i livelli obiettivo annuali per la regolazione del numero per gli anni 2024 e 2025.

26.10 Con successivo provvedimento l'Autorità determina, per ogni ambito territoriale, i livelli obiettivo annuali per la regolazione del numero per gli anni 2026 e 2027.

Articolo 27

Premi e penalità per la regolazione delle interruzioni senza preavviso

27.1 Per ogni ambito territoriale, per ogni anno, il recupero di continuità del servizio relativo alla durata delle interruzioni è pari alla differenza tra il livello obiettivo annuale e il livello effettivo dell'indicatore D_I .

27.2 Per ogni ambito territoriale, per ogni anno, il recupero di continuità del servizio relativo al numero delle interruzioni è pari alla differenza tra il livello obiettivo annuale e il livello effettivo dell'indicatore N_I .

27.3 Il recupero di continuità del servizio ha segno positivo o negativo a seconda che il livello effettivo annuale risulti migliore (inferiore) o peggiore (superiore) rispetto al livello obiettivo annuale.

27.4 Con riferimento sia alla durata delle interruzioni sia al numero delle interruzioni, per ogni anno del periodo 2024-2027, le imprese distributrici hanno diritto a premi nel caso di recuperi di continuità del servizio con segno positivo, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa.

- 27.5 Con riferimento sia alla durata delle interruzioni sia al numero delle interruzioni, per ogni anno del periodo 2024-2027, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli obiettivo annuali, ossia di recuperi di continuità del servizio con segno negativo, le imprese distributrici hanno l'obbligo di versare penalità sul conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa.
- 27.6 I premi o le penalità per l'indicatore effettivo di durata delle interruzioni sono determinati come: $DREC_{ij} \times U_{ij} \times C\text{-durata}$, dove:
- a) $DREC_{ij}$ è il recupero di continuità del servizio per l'anno i e per l'ambito territoriale j , come definito al precedente comma 27.1, con segno positivo (nel caso di premi) o negativo (nel caso di penalità), espresso in minuti;
 - b) U_{ij} è il numero di utenti al 31 dicembre dell'anno i nell'ambito territoriale j ;
 - c) $C\text{-durata}$ è un parametro pari a 0,15 euro / (minuto * utente).
- 27.7 I premi o le penalità per l'indicatore effettivo del numero di interruzioni sono determinati come: $NREC_{ij} \times U_{ij} \times C\text{-numero}$, dove:
- a) $NREC_{ij}$ è il recupero di continuità del servizio per l'anno i e per l'ambito territoriale j , come definito al precedente comma 27.2, con segno positivo (nel caso di premi) o negativo (nel caso di penalità), espresso in numero di interruzioni per utente;
 - b) $C\text{-numero}$ è un parametro pari a 2 euro / (interruzioni * utente).
- 27.8 Entro il 30 novembre dell'anno successivo a ogni anno del periodo 2024-2027, a seguito di verifiche sui dati forniti dalle imprese distributrici, l'Autorità accerta e pubblica per ciascun ambito territoriale:
- a) i livelli effettivi degli indicatori della regolazione incentivante della continuità del servizio (durata e numero delle interruzioni) nel corso dell'anno precedente;
 - b) i premi e le penalità corrispondenti ai livelli effettivi degli indicatori.

Articolo 28

Tetto ai premi e alle penalità e altri meccanismi di salvaguardia

- 28.1 Per ogni anno l'ammontare totale dei premi netti o delle penalità nette per la regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso di cui all'articolo precedente, per ciascuna impresa distributtrice, non può eccedere il prodotto tra il numero degli utenti BT serviti dall'impresa distributtrice alla fine dell'anno solare cui si riferiscono i premi o le penalità e 4 euro per utente BT.
- 28.2 Per ciascun anno tra il 2024 e il 2027 le penalità di cui all'articolo precedente sono sospese qualora si tratti del primo anno di occorrenza di penalità nell'arco del periodo di regolazione, relativamente a ciascuno degli indicatori oggetto di regolazione, e qualora il livello effettivo annuale dell'indicatore oggetto di sospensione per l'ambito territoriale in oggetto non superi del 20% il livello obiettivo annuale applicabile al medesimo ambito territoriale.
- 28.3 Per ciascun ambito territoriale e per ciascun indicatore, alla seconda occorrenza di penalità nell'arco del periodo di regolazione 2024-2027, l'Autorità dispone il pagamento della penalità in precedenza sospesa, in sede di provvedimento annuale di determinazione delle partite economiche della regolazione delle interruzioni senza preavviso.

- 28.4 Le penalità sospese e successivamente determinate concorrono al tetto delle penalità per l'anno di competenza e non sono conteggiate ai fini del tetto alle penalità dell'anno di liquidazione.

Articolo 29

Premialità per imprese con la migliore continuità del servizio

- 29.1 Per ciascuno degli anni 2024 e 2025, i migliori ambiti territoriali ai fini della premialità per la miglior continuità del servizio sono quelli che presentano, per ciascuno degli indicatori e in relazione al grado di concentrazione di appartenenza:
- a) l'indicatore effettivo annuale della durata delle interruzioni senza preavviso, relativamente alle sole "altre cause" di cui al precedente Articolo 12 compreso nel 15% (arrotondato per eccesso) di ambiti con valore minore dell'indicatore;
 - b) l'indicatore effettivo annuale del numero delle interruzioni lunghe e brevi senza preavviso, relativamente alle sole "altre cause" di cui al precedente Articolo 12, compreso nel 15% (arrotondato per eccesso) di ambiti con valore minore dell'indicatore.
- 29.2 Gli indicatori di cui al comma precedente sono verificati dagli Uffici dell'Autorità ed eventualmente modificati per effetto della non conformità degli indici IP o IC, di cui al Titolo 9 del presente provvedimento.
- 29.3 I premi per i migliori ambiti territoriali per la continuità del servizio sono pari a 1 € per utente BT per ciascun indicatore di cui al precedente comma 29.1, dove il numero di utenti BT è relativo al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono gli indicatori. Il premio relativo all'indicatore di durata è cumulabile con il premio per l'indicatore di numero.
- 29.4 Entro il 30 novembre dell'anno successivo a ogni anno del periodo 2024-2025, a seguito di verifiche degli Uffici sui dati forniti dalle imprese distributrici, l'Autorità accerta e pubblica la graduatoria per ciascun indicatore, limitatamente agli ambiti oggetto di premialità, e determina i premi per la migliore continuità del servizio. Tali premi non sono soggetti al tetto ai premi di cui all'articolo precedente.
- 29.5 L'Autorità si riserva di valutare l'eventuale evoluzione delle disposizioni di cui al presente articolo, introdotte in un'ottica di transizione graduale tra due differenti approcci alla regolazione della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso, ai fini del biennio 2026-2027.

TITOLO 4 – REGOLAZIONE INDIVIDUALE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Articolo 30

Ambito di applicazione

- 30.1 Il presente Titolo si applica ad ogni impresa distributrice con almeno un utente MT, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 40.
- 30.2 Il presente Titolo si applica ad ogni utente MT che sia rimasto nelle condizioni di prelievo o immissione o prelievo e immissione, anche potenziali, per l'intero anno cui si riferiscono le interruzioni, fatte salve le successive esclusioni.
- 30.3 Sono esclusi dalla regolazione di cui al presente Titolo:
- a) i punti di consegna di emergenza;
 - b) gli utenti MT alimentati tramite cabina in elevazione con consegna agli amari con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW;
 - c) i punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici e i punti di prelievo per illuminazione pubblica.
- 30.4 Qualora l'impresa distributrice ritenga che ai fini del miglioramento della continuità del servizio sia opportuno trasferire in bassa tensione uno o più punti di consegna di cui alla lettera b) del comma precedente, tali trasferimenti, che non devono comportare oneri di alcun tipo a carico dell'utente interessato salvo l'eventuale smaltimento di materiali elettrici a norma di legge, possono avere luogo solamente con l'assenso dello stesso utente. In tale caso l'impresa distributrice deve informare l'utente circa la data di inizio dei lavori con almeno sei mesi di anticipo.

Articolo 31

Indicatore di continuità per singolo utente MT

- 31.1 L'indicatore di continuità, valutato per ogni singolo utente MT che non sia una impresa distributrice interconnessa, è pari al numero di interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, subite nell'anno dal medesimo utente, con esclusione:
- a) delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi attribuite a cause di forza maggiore;
 - b) delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi attribuite a cause esterne;
 - c) delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi causate dal medesimo utente interessato;
 - d) delle interruzioni senza preavviso lunghe o brevi iniziate entro sessanta minuti dalla conclusione di una precedente interruzione senza preavviso lunga o breve, anche aventi origini e/o cause diverse;
 - e) delle interruzioni prolungate che danno luogo a rimborsi ai sensi del presente provvedimento;
 - f) delle interruzioni aventi origine "sistema elettrico";
 - g) delle interruzioni di durata fino a 15 minuti dovute alla disinserzione di gruppi elettrogeni precedentemente messi in servizio per il ripristino della continuità del servizio;
 - h) per gli utenti che dispongono di risorse interrompibili istantaneamente o risorse di emergenza o che partecipano al servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza,

delle interruzioni provocate dall'applicazione del servizio di interrompibilità o del servizio di riduzione istantanea.

Articolo 32

Livelli specifici di continuità per utenti MT

32.1 Con riferimento all'indicatore di continuità per singolo utente MT, per il triennio 2024-2026 sono definiti i seguenti livelli specifici di continuità:

- a) ambiti territoriali ad alta concentrazione: 6 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all'anno;
- b) ambiti territoriali a media concentrazione: 9 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all'anno;
- c) ambiti territoriali a bassa concentrazione: 10 interruzioni senza preavviso lunghe più brevi all'anno.

Articolo 33

Livelli specifici di continuità per l'anno 2027

33.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce la regolazione individuale della continuità del servizio per l'anno 2027.

Articolo 34

Penalità a carico delle imprese distributrici e indennizzi automatici a favore degli utenti MT

34.1 Ogni impresa distributtrice, ai fini del versamento delle penalità e dell'erogazione degli indennizzi automatici di cui al presente articolo, effettua la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità per ogni utente MT, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.

34.2 L'impresa distributtrice che non rispetta i livelli specifici di continuità è sottoposta per ogni utente MT ad una penalità pari a:

$$P = \frac{\min(n; w) - s}{n} \sum_{i=1}^n (V_p \times PEI_i)$$

dove:

- a) n è il numero di interruzioni che, per ciascun utente MT per il quale non risultano rispettati i livelli specifici di continuità del servizio, concorre alla determinazione del valore dell'indicatore di continuità per singolo utente MT;
- b) w è il parametro che fissa il tetto al numero massimo di interruzioni penalizzabili, ed assume il valore 3s;
- c) s è il livello specifico di continuità per utenti MT;
- d) PEI_i è la potenza effettiva interrotta, in prelievo o immissione, dell'utente MT relativa all'interruzione i , priva di segno ed espressa in kW, misurata nel quarto d'ora precedente quello in cui ha inizio l'interruzione;

e) V_p è un parametro che assume il valore di 2,70 €/kW interrotto nel caso in cui l'interruzione si verifica mentre l'utente MT sta prelevando energia dalla rete; 0,1 €/kW interrotto nel caso in cui l'interruzione si verifica mentre l'utente MT sta immettendo energia nella rete.

- 34.3 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'impresa distributrice utilizza le penalità P per erogare gli indennizzi automatici I di cui al comma seguente.
- 34.4 L'indennizzo automatico I per ciascun utente MT per il quale non risulti rispettato il livello specifico di continuità che abbia documentato per il medesimo anno il rispetto dei requisiti tecnici di cui al successivo Articolo 36 e la cui dichiarazione di adeguatezza non sia stata revocata dall'impresa distributrice, è pari alla penalità P .
- 34.5 Gli indennizzi automatici vengono corrisposti agli utenti MT, indicando la causale della detrazione "Indennizzo automatico per il mancato rispetto dello standard individuale di continuità definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" e l'anno di riferimento. Nel caso in cui il titolare del contratto di trasporto relativo all'utente MT sia il venditore, questi ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo all'utente MT in occasione della prima fatturazione utile.
- 34.6 All'utente MT deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente MT di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".
- 34.7 Qualora la somma degli indennizzi automatici I per gli utenti MT serviti da un'impresa distributrice risulti superiore al tetto alle penalità di cui all'articolo successivo, l'impresa distributrice ha diritto a un ammontare pari alla differenza tra la somma degli indennizzi automatici I e il tetto alle penalità.
- 34.8 Nel caso di raggiungimento del tetto alle penalità, l'impresa distributrice segnala l'ammontare richiesto all'Autorità e alla Cassa entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le interruzioni. La Cassa eroga l'ammontare richiesto a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici" se entro 30 giorni non riceve segnalazione contraria da parte dell'Autorità.
- 34.9 Qualora la somma delle penalità P , eventualmente limitata per effetto del tetto alle penalità, risulti superiore alla somma degli indennizzi automatici I effettivamente erogati, l'impresa distributrice versa tale differenza nel conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.
- 34.10 Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento alle interruzioni dell'anno precedente, l'impresa distributrice può rivalersi sulle imprese interconnesse o su Terna, limitatamente alla quota parte di ogni penalità P proporzionale al rapporto tra il numero di interruzioni attribuite alle origini sulla rete di trasmissione nazionale o sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse, rispettivamente, e a cause diverse da forza maggiore e cause esterne, e l'indicatore di continuità per singolo utente MT, fornendo adeguata documentazione giustificativa.
- 34.11 L'impresa oggetto della richiesta di rivalsa di cui al comma precedente effettua il pagamento entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste da parte delle imprese interconnesse richiedenti.
- 34.12 L'impresa distributrice assicura l'evidenza contabile delle somme ricevute dalla Cassa o ad essa versate per effetto del presente articolo.

Articolo 35

Tetto alle penalità

- 35.1 La somma delle penalità determinate dalla regolazione individuale per utenti MT di cui al presente Titolo non può eccedere il prodotto tra il numero di utenti MT serviti dall'impresa distributrice al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le interruzioni, per i quali trova applicazione la regolazione individuale, e 650,00 €.

Articolo 36

Requisiti tecnici degli impianti degli utenti MT

- 36.1 Per ogni utente MT sono definiti i seguenti requisiti tecnici per avere accesso all'indennizzo automatico:
- a) Dispositivo Generale (*DG*) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile.
 - b) Protezioni Generali (*PG*), cui asservire il Dispositivo Generale, in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale di terra, in conformità allo stato di esercizio del neutro) a valle del Dispositivo Generale.
 - c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettività, in base a quanto indicato dall'impresa distributrice, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell'impresa distributrice.
 - d) Prove sul complesso *DG + PG* di cui al punto A.3 dell'Allegato C alla deliberazione 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08.
- 36.2 Gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare ai requisiti di cui al comma precedente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione almeno per la corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultano dotati di interruttore equivalente con dispositivo di protezione almeno per la corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA;
 - b) la connessione MT tra l'IMS e il trasformatore MT/BT o tra l'IVOR e il trasformatore MT/BT o tra l'interruttore equivalente e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;
 - c) effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 78-17 e successive varianti, secondo le periodicità ivi indicate e refertando l'esito su apposito registro costituito dalle schede di cui all'Allegato C alla medesima norma.
- 36.3 In alternativa a quanto disposto al comma precedente, gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare ai requisiti se sono rispettate le seguenti condizioni:
- a) risultano dotati di Interruttore di Manovra Sezionatore combinato con Fusibili equipaggiato con relè di guasto a terra (IMS-FGT-R) conforme alla norma CEI 17-126;

- b) risultano dotati di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA;
- c) la connessione MT tra l'IMS-FGT-R e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m.

36.4 La realizzazione dei requisiti tecnici di cui ai commi precedenti è effettuata dagli utenti MT con oneri a proprio carico secondo le specifiche norme e guide tecniche preparate dal CEI.

Articolo 37

Dichiarazione di adeguatezza e controlli a cura delle imprese distributrici

- 37.1 L'utente MT che intende documentare il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo precedente deve inviare all'impresa distributtrice una dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'applicazione dello standard specifico di continuità.
- 37.2 Il venditore che ricevesse una dichiarazione di adeguatezza è tenuto a inoltrarla all'impresa distributtrice di competenza, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 37.3 Qualora le Protezioni Generali siano equipaggiate con rilevatori di caratteristiche della tensione, conformi per le stesse caratteristiche ai requisiti di cui alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30, nonché con un *log* in grado di registrare automaticamente sia gli interventi delle Protezioni Generali sia la configurazione iniziale e le successive modifiche delle tarature delle Protezioni Generali, l'utente MT ha diritto a utilizzare la rilevazione delle suddette caratteristiche della tensione ai fini delle disposizioni del presente provvedimento in materia di registrazione individuale della qualità della tensione e l'impresa distributtrice ha diritto di accedere alle registrazioni automatiche del *log* ai fini dei controlli di cui al successivo comma 37.8.
- 37.4 La dichiarazione di adeguatezza non deve essere inviata per gli impianti di nuova connessione, inclusi i casi di spostamento fisico, su richiesta dell'utente MT, del punto di prelievo o immissione o prelievo e immissione.
- 37.5 La dichiarazione di adeguatezza deve essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell'impresa distributtrice, l'utente MT fornisce all'impresa distributtrice la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non è richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza.
- 37.6 Il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza non è richiesto per gli utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 400 kW che sostituiscono l'IMS con fusibili o l'IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito o l'interruttore equivalente con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, con un IMS con fusibili o con un IMS-FGT-R. In tal caso l'utente MT deve dare semplice comunicazione all'impresa distributtrice dell'avvenuta sostituzione, elencando i dispositivi rimossi e quelli installati.
- 37.7 La dichiarazione di adeguatezza deve essere effettuata, con oneri a carico dell'utente MT, da uno dei seguenti soggetti:

- a) responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'articolo 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso;
- b) professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;
- c) responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.

37.8 L'impresa distributrice ha facoltà di effettuare controlli presso gli utenti MT che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza, allo scopo di verificare l'effettiva rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici applicabili a seconda della potenza disponibile in prelievo dell'utente.

37.9 L'impresa distributrice conserva la documentazione fornita dagli utenti MT comprovante l'adeguatezza degli impianti e ogni altra documentazione relativa ai controlli effettuati.

37.10 Per l'effettuazione dei controlli, effettuati secondo modalità non discriminatorie nei confronti degli utenti MT, le imprese distributrici si avvalgono di personale dotato di formazione tecnica specifica.

37.11 I costi per l'effettuazione dei controlli sono a carico delle imprese distributrici. Il personale che esegue il controllo su di un impianto non deve esserne stato il progettista o l'installatore o il tecnico che ha effettuato la dichiarazione di adeguatezza e deve astenersi dal suggerire all'utente MT nominativi di fornitori di servizi o di apparati adatti alla rispondenza ai requisiti tecnici e all'invio della dichiarazione di adeguatezza.

37.12 Nel caso in cui il controllo evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici applicabili a seconda della potenza disponibile in prelievo dell'utente, l'impresa distributrice può revocare la dichiarazione di adeguatezza a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene effettuato il controllo.

37.13 In caso di contenzioso le parti si accordano sulla nomina di un soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche degli impianti ai sensi del D.P.R. n. 462/01, accreditato da Accredia come Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN 45004. I costi delle verifiche condotte da tale soggetto per risolvere il contenzioso sono a carico della parte risultante in difetto.

Articolo 38

Corrispettivo tariffario specifico per utenti MT con impianti non adeguati

38.1 Gli utenti MT che non rispettino i requisiti tecnici applicabili a seconda della propria potenza disponibile in prelievo o che non abbiano inviato all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza sono tenuti a versare un corrispettivo tariffario specifico *CTS*.

38.2 Il corrispettivo tariffario specifico *CTS* è pari, su base annua, a:

- a) 500,00 € per gli utenti MT con *PD* pari o inferiore a 400 kW;
- b) $(500 + 750 * [(PD - 400) / 400]^{0.7})$ € per gli utenti MT con *PD* superiore a 400 kW e inferiore o uguale a 3.000 kW;
- c) 3.280,36 € per gli utenti MT con *PD* superiore a 3.000 kW,

dove *PD* è il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione valutate al 1° gennaio dell'anno cui il calcolo del *CTS* si riferisce.

- 38.3 Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto all'impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno.
- 38.4 La corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa al momento dell'invio all'impresa distributrice della dichiarazione di adeguatezza. Nel caso in cui un controllo di cui al precedente comma 37.8 evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici applicabili a seconda della potenza disponibile in prelievo dell'utente, l'utente MT è tenuto al versamento del corrispettivo tariffario specifico con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza o, qualora tale dichiarazione sia stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di effettuazione del controllo.
- 38.5 Con decorrenza 1° gennaio 2024, ogni impresa distributrice fattura ai propri utenti MT in solo prelievo o in prelievo ed immissione tenuti alla corresponsione del corrispettivo tariffario specifico *CTS* ogni importo mensile di *CTS*, pari ad 1/12 dell'importo annuo dovuto, indicando per ognuna di esse il mese e l'anno cui si riferisce. Tali importi mensili devono avere evidenza specifica nei documenti di fatturazione del trasporto. Il venditore è tenuto ad includere nella prima fatturazione utile ai propri utenti MT le medesime informazioni secondo il medesimo dettaglio.
- 38.6 Con decorrenza 1° gennaio 2024 nel periodo novembre-dicembre di ogni anno, ogni impresa distributrice fattura ai propri utenti MT in sola immissione, tenuti alla corresponsione del corrispettivo tariffario specifico *CTS*, l'importo annuo di *CTS* dovuto, indicando l'anno cui si riferisce.
- 38.7 Entro il 28 febbraio di ogni anno del periodo 2024-2027 ogni impresa distributrice rende disponibile ai venditori che lo richiedono l'elenco degli utenti MT tenuti a corrispondere il *CTS*.

Articolo 39

Destinazione del gettito dal Corrispettivo tariffario specifico per utenti MT

- 39.1 Il gettito derivante dal corrispettivo tariffario specifico *CTS* è destinato alle imprese distributrici, nella misura massima annuale del prodotto tra il numero di utenti MT per i quali trova applicazione la regolazione individuale per l'anno in esame e 100,00 €.
- 39.2 L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo è destinata al "Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali" presso la Cassa (FEERAPS) e viene versata dall'impresa distributrice alla Cassa entro il 31 marzo dell'anno successivo cui si riferisce il *CTS*.
- 39.3 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dal corrispettivo tariffario specifico e le relative quote che restano nella disponibilità delle imprese devono avere evidenza contabile separata, così come delle somme eccedenti versate alla Cassa.

Articolo 40

Indicatore di continuità per singolo utente BT

- 40.1 Con successivo provvedimento, l'Autorità definisce uno o più indicatori di continuità per singolo utente BT.

Articolo 41

Livelli specifici di continuità per utenti BT

- 41.1 Con successivo provvedimento, l'Autorità definisce i livelli specifici di continuità per gli utenti BT.

Articolo 42

Obblighi per le imprese distributrici

- 42.1 L'impresa distributrice calcola gli indicatori di distribuzione di utenti BT, per numero di interruzioni annue subite e altri indicatori previsti da determinazioni del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità.

TITOLO 5 – REGOLAZIONE DELLE INTERRUZIONI PROLUNGATE

Articolo 43

Ambito di applicazione

43.1 Il presente Titolo si applica a tutte le imprese distributrici.

Articolo 44

Standard di qualità relativo al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica

- 44.1 Lo standard di qualità relativo al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica a seguito di interruzioni con o senza preavviso, per ogni grado di concentrazione, per utente MT o BT, è pari a 8 ore.
- 44.2 Lo standard di qualità non si applica nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica Autorità competente in caso di calamità naturali, limitatamente agli utenti interessati da detti provvedimenti. In tali casi l'impresa distributtrice ha l'obbligo di conservare la documentazione necessaria a comprovare l'esclusione, e deve darne conto nel registro delle interruzioni con annotazione separata dall'attribuzione delle cause e delle origini.
- 44.3 Ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente Titolo, qualora per un utente l'alimentazione di energia elettrica venga provvisoriamente ripristinata dopo una prima interruzione e il medesimo utente subisca una seconda interruzione, anche di origine o causa diverse, il cui inizio decorre entro un'ora dal ripristino provvisorio, si considera un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate, al netto del periodo di ripristino provvisorio. Le imprese distributtrici hanno facoltà di considerare la somma delle durate al lordo del periodo di ripristino provvisorio.
- 44.4 La regola di accorpamento di cui al comma precedente si applica anche ad una interruzione con preavviso seguita da una interruzione senza preavviso e ad una interruzione senza preavviso seguita da una interruzione con preavviso.
- 44.5 Ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente articolo, si considera ripristinata l'alimentazione di energia elettrica attraverso l'inserzione di gruppi di generazione provvisori o l'utilizzo di connessioni di emergenza, nelle seguenti condizioni:
- a) per gli utenti con potenza disponibile superiore a 100 kW ed inferiore o uguale ai 300 kW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 70% della potenza disponibile;
 - b) per gli utenti con potenza disponibile superiore a 300 kW, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 50% della potenza disponibile.
- 44.6 In caso di interruzioni con preavviso, interruzioni di durata maggiore dello standard applicabile sono possibili in base a un accordo scritto con l'utente o gli utenti interessati, alimentati dallo stesso impianto; in tali casi non si applicano i rimborsi previsti. L'accordo non può comportare maggiori costi per gli utenti, quali a titolo esemplificativo costi relativi al lavoro straordinario nei giorni festivi o nelle ore notturne.

Articolo 45

Rimborsi per interruzioni prolungate

- 45.1 In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione, anche per interruzioni con oneri a carico del gestore del sistema di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse o del "Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali" presso la Cassa (FEERAPS), l'impresa distributtrice versa un rimborso ad ogni utente coinvolto nell'interruzione, crescente fino alla durata massima di 240 ore e pari, per ciascuna tipologia di utente e ciascuna tipologia di interruzione, alla somma indicata nella successiva Tabella 4.
- 45.2 L'impresa distributtrice non è tenuta a corrispondere i rimborsi qualora ricorra una delle seguenti circostanze:
- a) il rimborso sia destinato a un utente non in regola con i pagamenti relativi al servizio di distribuzione;
 - b) il rimborso si riferisca a un'interruzione causata dallo stesso utente a cui sarebbe destinato, oppure si riferisca ad un'interruzione dovuta ad ordini impartiti da pubbliche autorità, amministrative o giudiziarie, per accertamenti inerenti all'impianto di utenza o all'utente medesimo;
 - c) il rimborso si riferisca a interruzioni attribuite a forza maggiore per furti documentati;
 - d) il rimborso sia destinato a un utente MT che non abbia presentato la dichiarazione di adeguatezza o che abbia presentato una dichiarazione di adeguatezza non completa, non conforme o revocata;
 - e) il rimborso, destinato a un utente, avrebbe un ammontare inferiore a 30,00 €;
 - f) il rimborso si riferisca a un'interruzione causata da ordini di distacco programmato comunicato da Terna con preavviso o per la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (causa di secondo livello "PES" o "DPR");
 - g) il rimborso si riferisca a punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici o per l'illuminazione pubblica;
 - h) il rimborso sia destinato ad utenti che non abbiano prelevato né immesso energia nei 90 giorni precedenti quello di accadimento dell'interruzione.
- 45.3 Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione. Per l'impresa distributtrice che eroga il rimborso è fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi previsti dal presente Titolo.
- 45.4 I rimborsi sono erogati, senza che gli utenti ne facciano richiesta, agli utenti titolari di impianti di prelievo o di prelievo e produzione entro il primo ciclo di fatturazione del trasporto utile trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'interruzione con le modalità di cui al precedente comma 34.5 e agli utenti titolari di impianti di sola produzione entro 90 (novanta) giorni dall'interruzione. Tale termine è aumentato a 180 (centoottanta) giorni nel caso di interruzioni che interessano più di 2 milioni di utenti su base nazionale.
- 45.5 Nel caso in cui il titolare del contratto di trasporto sia il venditore, questi ha l'obbligo di trasferire il rimborso ricevuto dall'impresa distributtrice all'utente in occasione della prima fatturazione utile o mediante rimessa diretta entro 60 giorni.
- 45.6 Nei casi in cui un utente non riceva il rimborso nei termini di cui ai precedenti commi 45.4 e 45.5, l'utente può inoltrare la richiesta alla propria impresa distributtrice, anche tramite il proprio venditore, entro 8 (otto) mesi dal momento in cui si è verificata l'interruzione; l'impresa

distributrice valuta la richiesta ed entro 3 (tre) mesi eroga le somme dovute o, in caso di rigetto della richiesta, fornisce risposta scritta e motivata.

- 45.7 Nel documento di fatturazione la causale del rimborso deve essere indicata come “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione”. L'impresa distributrice è tenuta a indicare la data dell'interruzione all'utente o al suo venditore. In quest'ultima circostanza, il venditore è tenuto a indicare la data dell'interruzione all'utente.
- 45.8 Per un medesimo utente, nel corso dell'anno solare, il numero massimo di rimborsi erogabili è pari a due per le interruzioni di cui al successivo comma 47.4. Per tali casi l'impresa distributrice eroga i rimborsi agli utenti secondo quanto disposto al precedente comma 45.4, ed eventualmente li integra, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le interruzioni, qualora nel corso dell'anno solare un utente subisca più di due interruzioni di cui al successivo comma 47.4. In tali casi l'utente ha diritto all'erogazione dei due rimborsi di importo maggiore.

Articolo 46

Attribuzione degli oneri dei rimborsi erogati agli utenti

- 46.1 I rimborsi erogati dalle imprese distributrici per interruzioni che eccedono gli standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica, sono corrisposti a titolo di indennizzo automatico ed il loro onere è a carico dell'impresa medesima, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del gestore del sistema di trasmissione o di imprese distributrici interconnesse nei casi e con le modalità previsti nei commi successivi e salvo il diritto al reintegro da parte del FEERAPS nei casi e con le modalità previsti nell'articolo successivo.
- 46.2 L'impresa distributrice può rivalersi sul gestore del sistema di trasmissione, o sull'impresa di distribuzione cui è interconnessa, limitatamente alla quota parte dei rimborsi di cui al comma precedente proporzionale alla quota di durata di interruzione con origine rispettivamente sulla rete di trasmissione nazionale o sulla rete di distribuzione interconnessa, fornendo adeguata documentazione giustificativa tecnica della disalimentazione subita.
- 46.3 Per la quota parte della durata di interruzione con origine sulla rete di trasmissione o su una rete di distribuzione interconnessa, il gestore del sistema di trasmissione o l'impresa di distribuzione interconnessa che riceve la richiesta di cui al comma precedente è tenuta al pagamento di quanto richiesto dall'impresa distributrice richiedente, previa verifica della documentazione fornita. L'impresa di distribuzione interconnessa può rivalersi sul FEERAPS nei casi previsti di interruzioni con oneri a carico del FEERAPS o comunicare all'impresa distributrice che ha erogato il rimborso di esercitare direttamente tale diritto di rivalsa.
- 46.4 Il meccanismo di proporzionalità di cui al precedente comma 46.2 si applica anche ai rimborsi relativi alla quota di durata delle interruzioni che eccede il periodo di rivalsa sul FEERAPS. Tale periodo di rivalsa corrisponde alle prime 72 ore dall'inizio dell'interruzione, fatti salvi i casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza occorsi tra 72 ore e 240 ore dall'inizio dell'interruzione.

Articolo 47

Versamenti e prelievi sul Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali

47.1 Il FEERAPS è alimentato:

- a) dagli utenti titolari di impianti di prelievo o di impianti di prelievo e produzione di energia elettrica domestici e non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 6,6 kW, attraverso apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione, in ragione di un'aliquota annua pari a 1,35 euro per punto di prelievo all'anno;
- b) dai clienti BT non domestici con potenza disponibile superiore a 6,6 kW, attraverso apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione, in ragione di un'aliquota annua pari a 3,75 euro per punto di prelievo all'anno;
- c) dagli utenti MT, attraverso fatturazione o ritenuta da parte dell'impresa distributrice, in ragione di un'aliquota annua pari a 37,50 euro per punto di prelievo o punto di immissione all'anno;

47.2 Sono esclusi dalla contribuzione al FEERAPS i punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'illuminazione pubblica.

47.3 Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese distributrici trasferiscono al FEERAPS le quote ricevute per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, relative all'anno precedente.

47.4 Il FEERAPS provvede a finanziare alle imprese distributrici gli oneri relativi ai rimborsi (o alle quote di rimborsi) erogati agli utenti per i seguenti casi:

- a) interruzioni prolungate oltre gli standard con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione che hanno inizio in periodi di condizioni perturbate, o attribuite a causa di forza maggiore ad esclusione dei furti documentati, o a cause esterne, relativamente al periodo di rivalsa come specificato al precedente comma 46.4;
- b) quota parte di interruzioni prolungate oltre gli standard attribuibili a casi di sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;
- c) provvedimento dell'Autorità per superamento del tetto di esposizione per le imprese distributrici, di cui all'articolo successivo.

47.5 Per accedere al reintegro dei rimborsi erogati agli utenti per interruzioni prolungate, nei casi previsti dal comma precedente, le imprese di distribuzione presentano all'Autorità e alla Cassa apposita istanza, che indica per ogni utente (POD),

- a) la tipologia di utente secondo la classificazione di cui alla successiva Tabella 4;
- b) l'ambito territoriale;
- c) il codice univoco dell'interruzione;
- d) la data di inizio dell'interruzione;
- e) la durata (o quota parte di durata) dell'interruzione (in ore e centesimi di ore in HH,MM; ad esempio 16 ore e 30 minuti corrisponde a 16,50);
- f) l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare;
- g) il motivo specifico di ricorso al FEERAPS, fra quelli elencati al precedente comma 47.4, lettera a) o b) o c) oppure la richiesta di anticipazione dal FEERAPS di cui al presente articolo.

47.6 Trascorsi 30 giorni dall'inoltro dell'istanza all'Autorità senza che questa si pronunci, l'istanza si intende approvata e la Cassa può procedere al versamento della somma richiesta a valere sul

FEERAPS. Il termine può essere sospeso per richiesta di informazioni integrative da parte degli Uffici dell'Autorità, che hanno facoltà di richiedere informazioni anche per accertare la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti coinvolti nelle interruzioni prolungate. Sono fatti salvi eventuali congruaggi in seguito a controlli disposti dall'Autorità.

- 47.7 Qualora l'ammontare dei rimborsi di cui al presente Titolo sia superiore al 15% dei ricavi riconosciuti per l'attività di distribuzione, intesi come gli ultimi ricavi determinati dall'Autorità, è facoltà dell'impresa distributrice richiedere al FEERAPS l'anticipo di tale ammontare.
- 47.8 L'impresa distributrice che si avvale della facoltà di cui al comma precedente:
- a) eroga i rimborsi agli utenti con la prima fatturazione utile successiva all'ottenimento dell'anticipo nonché sulla base della durata effettiva delle interruzioni;
 - b) restituisce alla Cassa, entro e non oltre 30 giorni dall'erogazione dei rimborsi agli utenti, la quota eccedente l'importo effettivo dei rimborsi, comprensiva degli interessi legali.

Articolo 48

Tetto di esposizione economica per le imprese distributrici

- 48.1 Qualora un'impresa distributrice, per effetto delle disposizioni del presente Titolo, debba erogare rimborsi automatici con oneri a proprio carico complessivamente superiori, su base annua, al 2% dei ricavi ad essa riconosciuti per l'attività di distribuzione, intesi come gli ultimi ricavi determinati dall'Autorità, l'impresa può richiedere all'Autorità che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità, a valere sul FEERAPS.

TITOLO 6 – QUALITÀ DELLA TENSIONE

Articolo 49

Ambito di applicazione

- 49.1 Il presente Titolo si applica ad ogni impresa distributrice, con eccezione di Articolo 51, Articolo 52 e Articolo 53 riferiti alla qualità della tensione per semisbarra di cabina primaria che si applicano ad ogni impresa distributrice proprietaria di almeno una semisbarra MT di cabina primaria.

Articolo 50

Caratteristiche di qualità della tensione e norme del Comitato Elettrotecnico Italiano

- 50.1 Per le caratteristiche di qualità della tensione sulle reti di distribuzione in media e in bassa tensione diverse dalle interruzioni, dalle variazioni di frequenza e dalle variazioni della tensione di alimentazione nelle sole reti di distribuzione in bassa tensione, si applica quanto previsto dalla più recente edizione della norma CEI EN 50160.
- 50.2 Per le variazioni di frequenza, fatto salvo l'effetto delle disposizioni del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 sulle reti di distribuzione facenti parte di sistemi interconnessi, si applicano i limiti di variazione previsti dall'Allegato A alla deliberazione 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08 (norma CEI 0-16).
- 50.3 Per le variazioni della tensione di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione esercite alla tensione nominale di 230 V (fra le fasi per le reti trifasi a tre conduttori e fra fase e neutro per le reti trifasi a quattro conduttori), si applicano i seguenti limiti di variazione della tensione: tensione massima 253 V e tensione minima 207 V.
- 50.4 Per le variazioni della tensione di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione esercite alla tensione nominale di 400 V (fra le fasi per le reti trifasi a quattro conduttori), si applicano i seguenti limiti di variazione della tensione: tensione massima 440 V e tensione minima 360 V.

Articolo 51

Obblighi di monitoraggio della qualità della tensione sulle reti MT

- 51.1 Ai fini delle disposizioni di cui al presente Titolo si definisce *semisbarra MT di cabina primaria* una sbarra MT di distribuzione di energia elettrica a utenti MT o BT (anche in assetto a singola sbarra MT) situata in uno dei seguenti elementi di rete:
- a) in una cabina primaria AAT/MT o AT/MT;
 - b) in una stazione di trasformazione AAT/MT o AT/MT;
 - c) in un impianto di produzione con trasformazione AAT/MT o AT/MT a due o tre avvolgimenti.

- 51.2 Ogni impresa distributrice è tenuta a monitorare la qualità della tensione in ogni semisbarra MT di cabina primaria di cui è proprietaria con apparecchiature di misura conformi alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30.
- 51.3 Una apparecchiatura di misura della qualità della tensione si intende messa in servizio quando un sistema centrale di monitoraggio della qualità della tensione è in grado di acquisire con continuità i dati di qualità della tensione registrati da tale apparecchiatura.

Articolo 52

Registrazione degli indicatori di qualità della tensione sulle reti MT

- 52.1 Per ogni apparecchiatura di misura della qualità della tensione di cui all'articolo precedente l'impresa distributrice registra i buchi di tensione a decorrere dalla data di prima messa in servizio, secondo la seguente classificazione:
- a) relativamente a ciascun buco di tensione registrato alla semisbarra MT di cabina primaria:
 - i. numero progressivo dell'evento;
 - ii. indicazione delle tensioni interessate dall'evento;
 - iii. istante di inizio (data, ora, minuto, secondo e almeno centesimi di secondo);
 - iv. durata del buco di tensione, espressa almeno con precisione di centesimi di secondo;
 - v. tensione residua (in percentuale della tensione nominale);
 - vi. origine del buco di tensione.
 - b) relativamente ad informazioni di sintesi minime relative ai buchi di tensione registrati sulla semisbarra MT di cabina primaria, separatamente per origine dei buchi di tensione:
 - i. tabella di sintesi dei buchi di tensione registrati nel formato descritto dalla norma CEI EN 50160 con evidenza, anche cromatica, delle soglie di immunità classe 2 e classe 3 di cui alle norme CEI EN 61000-4-11 e CEI EN 61000-4-34 (vedi successiva Tabella 5);
 - ii. numero totale di buchi di tensione più severi rispetto alla soglia di immunità classe 2 suddetta;
 - iii. numero totale di buchi di tensione più severi rispetto alla soglia di immunità classe 3 suddetta.
- 52.2 Entro il 31 luglio di ciascun anno ogni impresa distributrice comunica alle imprese distributrici sottese e connesse in media tensione, le informazioni di cui al comma precedente relative alle semisbarre MT alimentanti dette imprese distributrici sottese e relative all'anno precedente.

Articolo 53

Comunicazioni agli utenti riguardo la qualità della tensione sulle reti MT

- 53.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dal 2025 ogni impresa distributrice comunica le informazioni di cui al precedente comma 52.1 ai propri utenti MT sottesi a semisbarre MT di cabina primaria in assetto standard della rete di distribuzione con riferimento all'anno precedente.
- 53.2 In occasione di riattivazioni di connessioni preesistenti o di nuove richieste di connessione l'impresa distributrice comunica all'utente MT richiedente le informazioni sintetiche di cui al

precedente comma 52.1, lettera b), senza distinzione di origine dei buchi di tensione, relative al triennio precedente quello della richiesta sul punto in cui viene riattivata la connessione o sul tratto di linea sul quale verrà realizzata la nuova connessione, fornendo all'utente spiegazioni di eventuali possibili variazioni rispetto ai valori registrati in tale punto.

Articolo 54

Monitoraggio delle variazioni di tensione in reti BT mediante i misuratori elettronici

- 54.1 I misuratori oggetto di monitoraggio devono misurare le variazioni della tensione di alimentazione in conformità alla più recente edizione della norma CEI EN 50160, registrando:
- a) numero di intervalli di 10 minuti, nell'arco di una settimana, durante i quali il valore medio della tensione nei 10 minuti è compreso tra la tensione minima e la tensione massima;
 - b) numero di intervalli di 10 minuti, nell'arco di una settimana, durante i quali il valore medio della tensione nei 10 minuti è inferiore alla tensione minima;
 - c) valori massimo e minimo della tensione nell'arco di una settimana, calcolati come valori medi della tensione su intervalli di 10 minuti.
- 54.2 L'attività di monitoraggio realizzata periodicamente da ciascuna impresa distributrice deve prevedere:
- a) la frequenza del monitoraggio a campione del valore efficace della tensione di alimentazione tramite i misuratori elettronici;
 - b) il tempo massimo entro il quale tutta la rete BT viene sottoposta a monitoraggio a campione,
- e, in esito al monitoraggio, contenere:
- c) l'elenco dei punti che dal monitoraggio a campione risultano essere di più grave non conformità alla norma CEI EN 50160;
 - d) i tempi di ripristino del valore efficace della tensione di alimentazione per i suddetti punti;
 - e) le iniziative di ripristino del valore efficace della tensione di alimentazione per i punti caratterizzati da non conformità non grave.
- 54.3 Per punti di più grave non conformità alla norma CEI EN 50160 si devono intendere i punti per i quali nell'arco di una settimana la percentuale di intervalli di 10 minuti con valore della tensione efficace entro la tolleranza:
- a) del $\pm 10\%$ rispetto al valore nominale, è inferiore all'85%,
oppure
 - b) del $+10\% / -15\%$ rispetto al valore nominale, è inferiore al 90%.

Articolo 55

Registrazione individuale delle interruzioni, dei buchi di tensione e della qualità della tensione

- 55.1 Ogni impresa distributrice ha l'obbligo, per gli utenti che lo richiedano, di approvvigionare, installare, mantenere e gestire un registratore individuale della qualità della tensione conforme alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30. I costi relativi sono a carico del richiedente.

- 55.2 Qualora un utente intenda installare un registratore individuale delle caratteristiche della qualità della tensione, tale registratore deve essere conforme alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30.

Articolo 56

Verificabilità delle informazioni registrate relativamente alla qualità della tensione

- 56.1 L'impresa distributrice conserva in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio della qualità della tensione è stato effettuato.
- 56.2 L'impresa distributrice proprietaria di semisbarre di cabina primaria conserva altresì la documentazione relativa alle durate e alle motivazioni di eventuali periodi di mancate registrazioni su ciascuna semisbarra MT di cabina primaria e alle azioni effettuate per il ripristino delle normali funzionalità del sistema di monitoraggio, per lo stesso periodo di cui al comma precedente.

TITOLO 7 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI

Articolo 57

Ambito di applicazione

57.1 Il presente Titolo si applica a ogni impresa distributrice con oltre 100.000 punti di prelievo.

Articolo 58

Rapporto annuale degli output del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

58.1 L'impresa distributrice pubblica un rapporto annuale degli output del servizio di distribuzione, che illustra le caratteristiche del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, indicando informazioni di consistenza quali ad esempio, linee, cavi aerei, cavi interrati, in media e in bassa tensione, trasformatori AT/MT, trasformatori MT/BT e consistenza del personale in servizio e presenta indicatori effettivi per i seguenti *output* del servizio di distribuzione:

- a) durata media per utente delle interruzioni (lunghe) senza preavviso, separatamente per tutte le cause e per le sole "altre cause" di cui al precedente Articolo 12;
- b) numero medio per utente delle interruzioni (lunghe e brevi) senza preavviso, separatamente per tutte le cause e per le sole "altre cause" di cui al precedente Articolo 12;
- c) durata media per utente delle interruzioni con preavviso;
- d) descrizione degli episodi di interruzioni rilevanti sulla rete di distribuzione, come definite al successivo Articolo 68;
- e) indici di rischio / indici di resilienza per porzioni della rete di distribuzione, come definiti nella Scheda n. 8 del TIQE 2020-2023;
- f) perdite di energia elettrica sulla rete di distribuzione.

58.2 Il rapporto annuale elenca inoltre i contributi pubblici aggiudicati all'impresa distributrice durante l'anno precedente e i contributi pubblici ricevuti dall'impresa.

58.3 L'Autorità si riserva di integrare con successivi provvedimenti i contenuti minimi del rapporto annuale degli *output*, anche in relazione alla granularità territoriale delle informazioni pubblicate.

Articolo 59

Tempistiche di pubblicazione del rapporto annuale degli output

59.1 L'impresa distributrice pubblica e trasmette all'Autorità il primo rapporto annuale di monitoraggio entro il 30 settembre 2024.

59.2 A partire dal 2025, l'impresa distributrice pubblica e trasmette all'Autorità il rapporto annuale di monitoraggio entro il 30 giugno.

Articolo 60

Rapporto di monitoraggio dell'avanzamento del piano di sviluppo

- 60.1 Negli anni pari, l'impresa distributrice pubblica e trasmette all'Autorità un rapporto di avanzamento degli interventi presentati nel piano di sviluppo. Negli anni dispari il monitoraggio dell'avanzamento è incluso direttamente nella relativa edizione del piano di sviluppo.
- 60.2 L'avanzamento degli interventi di sviluppo è riferito alla data del 31 dicembre precedente l'anno di rapporto o l'anno di piano.
- 60.3 L'impresa distributrice pubblica il primo rapporto di avanzamento entro il 30 settembre 2024. Successivamente, il rapporto di avanzamento è pubblicato entro il 31 marzo degli anni pari.

Articolo 61

Altre attività delle imprese distributrici funzionali ai piani di sviluppo

- 61.1 Le imprese distributrici tenute alla predisposizione dei piani di sviluppo ai sensi della deliberazione 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL presentano congiuntamente all'Autorità entro il 30 settembre 2024:
- a) la struttura armonizzata dei contenuti del piano di sviluppo, che tenga conto di quanto previsto dalla deliberazione 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL;
 - b) l'identificazione puntuale dei documenti di accompagnamento, incluse le informazioni in formato scheda e in formato foglio di lavoro relative agli interventi del piano e al loro avanzamento tecnico ed economico, incluso quanto previsto al punto 3, lettera h), della deliberazione 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL;
 - c) un documento comune di descrizione dell'approccio metodologico adottato per l'identificazione degli investimenti, tenendo anche conto - quando è applicata un'analisi costi benefici - dei benefici attesi e dell'analisi economica dei costi e dei benefici da eseguirsi in linea con le disposizioni del punto 3, lettera g), della deliberazione 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL;
 - d) un documento comune di definizione delle categorie elementari di investimento, ai fini della stima dei costi unitari di investimento.
- 61.2 I documenti di cui al comma precedente sono utilizzati come linee guida per la predisposizione dell'edizione 2025 dei piani di sviluppo, salvo decisione motivata dell'Autorità, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025, di modifiche o integrazioni a uno o più dei documenti.
- 61.3 Le imprese distributrici tenute alla predisposizione dei piani di sviluppo ai sensi della deliberazione 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL presentano congiuntamente all'Autorità entro il 30 novembre 2024 un documento di criteri applicativi comuni per la definizione delle ipotesi specifiche locali di scenario, da utilizzare come linee guida per la predisposizione dell'edizione 2025 dei piani di sviluppo. Il documento è reso disponibile in sede di consultazione pubblica sui piani di sviluppo dell'anno 2025 per eventuali commenti da considerare ai fini della successiva edizione dei piani di sviluppo.

Articolo 62

Informazioni sui requisiti tecnici degli impianti MT e sul corrispettivo tariffario specifico

62.1 L'impresa distributrice, anche tramite il proprio sito internet, ha l'obbligo di:

- a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni dei propri impianti di distribuzione AT e MT e lo stato di esercizio del neutro della rete MT;
- b) fornire esempi, per casi tipici, di coordinamento tra le protezioni degli utenti MT e le proprie protezioni per reti MT, considerate sia in stato di esercizio con neutro isolato che con neutro compensato;
- c) indicare e rendere pubblici i tempi e le modalità di modifica dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le reti MT;
- d) fornire calcoli esemplificativi del CTS, anche in accordo alle casistiche previste dall'allegato B alla deliberazione 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
- e) dare informazione delle facoltà per gli utenti MT previste dal presente Testo integrato di richiedere all'impresa distributrice, anche tramite il proprio venditore, la misurazione individuale della continuità del servizio e qualità della tensione sul punto di consegna.

TITOLO 8 – COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ

Articolo 63

Ambito di applicazione

- 63.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano a tutte le imprese distributrici, salvo quanto previsto all'Articolo 67 e quanto specificato ai commi 65.1 e 71.1.

Articolo 64

Comunicazioni delle variazioni degli ambiti territoriali e del perimetro servito

- 64.1 Le imprese distributrici comunicano all'Autorità entro il 31 marzo 2024 eventuali variazioni dei raggruppamenti di comuni (o anche di singolo comune) in ciascun ambito territoriale rispetto a quanto definito nel semiperiodo di regolazione 2020-2023.
- 64.2 L'impresa distributtrice che abbia esercitato una o più facoltà di cui ai precedenti commi 10.4 e 10.5 ne dà comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2024.
- 64.3 Le imprese distributrici che estendano il servizio a nuovi comuni o varino il perimetro di servizio all'interno di un comune tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027 ne danno comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di efficacia dell'acquisizione della porzione di rete.

Articolo 65

Comunicazioni in materia di telecontrollo in bassa tensione

- 65.1 Le imprese distributrici aventi linee BT equipaggiate con automatismi aventi ciclo di richiusura automatica o per i quali è possibile effettuare aperture o chiusure a distanza non dotate di sistema di telecontrollo o della strumentazione per la registrazione della continuità al 31 dicembre 2023 effettuano comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2024 indicando il numero delle predette linee e il piano di installazione del sistema di telecontrollo o della strumentazione per la registrazione della continuità.

Articolo 66

Comunicazioni in materia di continuità del servizio

- 66.1 L'impresa distributtrice comunica all'Autorità, secondo le modalità operative definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità, gli indicatori di continuità del servizio per ogni ambito territoriale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori.
- 66.2 Nella stessa occasione, l'impresa distributtrice comunica, distintamente per ogni ambito territoriale:
- a) il numero di utenze BT per usi domestici e la relativa energia distribuita, pari alla somma delle energie prelevate;

- b) il numero di utenze BT per usi diversi da quelli domestici (compresi gli utenti per illuminazione pubblica e per la ricarica dei veicoli elettrici) e la relativa energia distribuita, pari alla somma delle energie prelevate;
- c) il numero di utenze MT (compresi gli utenti per illuminazione pubblica e per la ricarica dei veicoli elettrici), e la relativa energia distribuita, pari alla somma delle energie prelevate;
- d) i km di rete MT e BT suddivisi per cavo aereo, cavo interrato e conduttori nudi;
- e) l'estensione in chilometri quadrati del territorio servito;
- f) il recapito telefonico dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento, per ogni Comune servito.

66.3 Sono ammesse rettifiche dei dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati, qualora intervengano nuovi elementi per l'attribuzione delle cause e origini delle interruzioni o il numero di utenti interrotti.

66.4 Nel comunicare all'Autorità i valori degli indicatori di continuità del servizio, le imprese distributrici sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori. A tal fine, allegano copia in formato elettronico dell'estratto del registro delle interruzioni con i dati previsti dal comma 16.2, separatamente per ciascun ambito territoriale, con indicazione per ciascuna interruzione e per ciascun gruppo di utenti, con la medesima durata di interruzione.

66.5 Entro il 30 luglio di ogni anno tra il 2024 e il 2027, ogni impresa distributrice proprietaria di almeno una semisbarra MT di cabina primaria direttamente o indirettamente connessa alla RTN comunica a Terna e all'Autorità, per tutti i propri impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT e per tutte le proprie porzioni di rete MT sottese a impianti di trasformazione di proprietà di Terna, le informazioni di cui al paragrafo 2.7.1.1 del Codice di rete e, secondo i formati definiti dall'Allegato A.66 al Codice di rete, le seguenti informazioni per ogni semisbarra MT sottesa a impianti di trasformazione:

- a) il codice univoco dell'impianto di trasformazione che alimenta la semisbarra;
- b) il numero o codice identificativo della semisbarra;
- c) la stima del valore della potenza massima che l'impresa distributrice è in grado di fornire in schema di rete normale come controalimentazione dalla rete MT nelle condizioni di disalimentazione del solo impianto in esame; tale stima è riferita all'anno di invio della comunicazione di cui al presente comma, nelle situazioni tipiche di carico di cui al paragrafo 2.7.1.1 del Codice di rete;
- d) l'energia prelevata dalla rete AT o AAT dalla semisbarra in esame, ove l'impianto non è di proprietà Terna, nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
- e) l'energia immessa nella rete AT o AAT dalla semisbarra in esame, ove l'impianto non è di proprietà Terna, nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
- f) il numero di utenti MT in sola immissione connessi in schema di rete normale alla rete MT sottesa alla semisbarra in esame nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
- g) il numero di utenti MT in immissione e prelievo connessi in schema di rete normale alla rete MT sottesa alla semisbarra in esame nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;

- h) il numero di utenti MT in solo prelievo e il numero di utenti BT in solo prelievo connessi in schema di rete normale alla rete MT sottesa alla semisbarra in esame nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
- i) l'energia complessiva prodotta dagli utenti MT in immissione o immissione e prelievo connessi in schema di rete normale alla rete MT sottesa alla semisbarra in esame nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
- j) la potenza efficiente lorda degli impianti di generazione di qualunque fonte connessi in schema di rete normale alle reti MT e BT sottese alla semisbarra in esame, alla fine dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
- k) la potenza efficiente lorda degli impianti di generazione alimentati a fonte rinnovabile connessi in schema di rete normale alle reti MT e BT sottese alla semisbarra in esame, alla fine dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
- l) la presenza di altre imprese distributrici in condizione di poter effettuare servizi di mitigazione per la semisbarra in esame;
- m) la potenza nominale del trasformatore che alimenta la semisbarra in esame.

Articolo 67

Comunicazioni per la regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso

67.1 L'impresa distributtrice che intenda esercitare la facoltà di cui al precedente Articolo 25 in materia di trattamento delle cause esterne ai fini della regolazione incentivante ne dà comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2024.

Articolo 68

Comunicazioni a seguito di interruzioni rilevanti

68.1 Entro 10 giorni dalla data di accadimento della prima interruzione di una sequenza di interruzioni tali da soddisfare le condizioni di cui alla seguente tabella

N. utenti disalimentati	Durata dell'interruzione
Oltre 25.000	24 h
Oltre 50.000	12 h
Oltre 100.000	6 h
Oltre 150.000	4 h
Oltre 300.000	2 h

l'impresa distributtrice maggiormente interessata - in coordinamento con altre imprese distributtrici eventualmente coinvolte - invia un rapporto sintetico all'Autorità contenente almeno:

- a) una descrizione sintetica degli eventi, anche allegando articoli pubblicati dalla stampa;
- b) la miglior stima
 - i. del numero di utenti coinvolti;

- ii. della durata delle interruzioni per i vari gruppi di utenti rialimentati progressivamente;
- iii. dei rimborsi per interruzioni prolungate.

68.2 In caso la sequenza di interruzioni si estenda per diversi giorni, l'impresa distributrice ha facoltà di trasmettere una versione semplificata del rapporto sintetico di cui al comma precedente entro la scadenza ivi prevista e di proporre all'Autorità una successiva scadenza per l'invio delle informazioni complete.

Articolo 69

Comunicazioni in materia di regolazione individuale della continuità

69.1 Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono le informazioni, ogni impresa distributrice comunica all'Autorità, secondo le modalità operative definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità:

- a) il numero di utenti MT per i quali il numero di interruzioni è risultato superiore al livello specifico di continuità;
- b) l'ammontare delle penalità relative alla regolazione individuale per utenti MT;
- c) l'ammontare degli indennizzi automatici erogati a utenti MT;
- d) l'ammontare dell'eventuale differenza positiva o negativa tra le penalità e gli indennizzi automatici erogati;
- e) l'ammontare del CTS versato dagli utenti MT con impianti non adeguati ai requisiti tecnici;
- f) l'ammontare del CTS trattenuto dall'impresa distributrice;
- g) l'ammontare dell'eventuale eccedenza di CTS non trattenuto dall'impresa distributrice e destinato alla Cassa;
- h) il numero di utenti MT con impianti adeguati ai requisiti tecnici;
- i) il numero di controlli effettuati presso gli utenti MT che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza;
- j) il numero di dichiarazioni di adeguatezza revocate dall'impresa distributrice.

69.2 Sono ammesse rettifiche dei dati in materia di regolazione individuale MT comunicati all'Autorità entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati, qualora intervengano nuovi elementi in relazione, al numero di utenti MT per i quali il numero di interruzioni è risultato superiore al livello specifico o all'ammontare delle penalità e degli indennizzi erogati o all'ammontare del CTS versato dagli utenti MT con impianti non adeguati ai requisiti tecnici.

69.3 Entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2025 ogni impresa distributrice comunica all'Autorità, secondo le modalità operative definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità, le seguenti informazioni relative ad ogni utente MT connesso alla rete di distribuzione al 31 dicembre dell'anno precedente quello della comunicazione, distintamente per ambito territoriale:

- a) tipologia di utente: titolare di impianto di prelievo / titolare di impianto di produzione / titolare di impianto di prelievo e produzione di energia elettrica;
- b) applicabilità della regolazione individuale: sì / no perché punto di consegna in emergenza / no perché utente MT con potenza disponibile sino a 100 kW e consegna agli amari / no

- perché punto di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici/ no perché punto di prelievo per illuminazione pubblica / no perché non connesso per l'intero anno;
- c) POD o id_utenza in caso di mancanza di POD, e se attivo per l'intero anno: sì / no;
 - d) coordinate geografiche del POD MT in formato WGS84 (World Geodetic Sistem), in gradi decimali con almeno 4 decimali (es. 45.5844°, 9.2752°);
 - e) codice ISTAT del Comune sede della fornitura;
 - f) ambito territoriale;
 - g) adeguamento ai requisiti tecnici di cui al precedente Articolo 36 (adeguato ai sensi del comma 36.1 / adeguato ai sensi del comma 36.2 / adeguato ai sensi del comma 36.3 / adeguato perché ha richiesto la connessione dopo il 16 novembre 2006 / non adeguato / escluso dalla regolazione);
 - h) codice della linea MT alimentante l'utente MT nell'assetto standard di esercizio;
 - i) codice della semisbarra MT alimentante l'utente MT nell'assetto standard di esercizio;
 - j) potenza disponibile (in prelievo);
 - k) potenza disponibile (in immissione);
 - l) prelievi totali in MWh nell'anno precedente quello della comunicazione;
 - m) immissioni totali in MWh nell'anno precedente quello della comunicazione;
 - n) l'ammontare in euro delle penalità (tenendo conto della limitazione alla penalità);
 - o) l'ammontare in euro degli indennizzi;
 - p) elenco di tutte le interruzioni subite, indicando per ciascuna interruzione i seguenti dati:
 - i. tipo di interruzione (con preavviso o senza preavviso);
 - ii. classe di durata (lunga, breve o transitoria);
 - iii. durata in secondi di ogni interruzione lunga o breve;
 - iv. causa dell'interruzione;
 - v. origine dell'interruzione;
 - vi. istante di inizio (data e ora/minuto) dell'interruzione,

Articolo 70

Comunicazioni in materia di regolazione delle interruzioni prolungate

- 70.1 Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono le interruzioni, ogni impresa distributrice comunica all'Autorità, secondo le modalità operative definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità, per ogni ambito territoriale, il numero totale di utenti interessati da interruzioni prolungate oltre gli standard l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare riferiti all'anno precedente e distinguendo gli utenti rimborsati per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utente (BT o MT), e fasce di durata delle interruzioni prolungate.
- 70.2 Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono le interruzioni, ogni impresa distributrice comunica all'Autorità, secondo le modalità operative definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità, le seguenti informazioni relative ad ogni utente (POD) aventi interruzioni prolungate:
- a) codice POD;
 - b) tipologia di utenza suddivisa tra:
 - utenza domestica;
 - utenza non domestica con potenza disponibile inferiore o uguale a 6,6 kW;

- utenza BT diversa dalla domestica con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW e superiore a 6,6 kW;
- utenza MT diversa dalla domestica con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW e superiore a 6,6 kW;
- utenza BT diversa dalla domestica con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- utenza MT diversa dalla domestica con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- utenza BT titolare di impianto di produzione;
- utenza MT titolare di impianto di produzione;
- c) potenza in kW in prelievo o immissione, utilizzata ai fini del calcolo del rimborso (indicare la potenza disponibile in kW per le utenze domestiche e per le utenze BT e MT diverse dalle domestiche con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW);
- d) codice Istat Comune e Comune di appartenenza del POD;
- e) codice ambito territoriale;
- f) -tipo interruzione;
 - senza preavviso;
 - con preavviso;
- g) codice univoco interruzione (indicare l'insieme dei codici univoci di ogni interruzione nel caso di accorpamento di più interruzioni);
- h) data inizio interruzione prolungata (GG/MM/AAAA);
- i) la durata totale dell'interruzione prolungata (in ore e centesimi di ore in HH,MM; ad esempio 16 ore e 30 minuti corrisponde a 16,50);
- j) -ammontare rimborso erogato o da erogare, suddiviso tra quota spettante a:
 - impresa;
 - Terna;
 - impresa distributrice interconnessa;
 - Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali.

Articolo 71

Comunicazioni in materia di qualità della tensione

- 71.1 Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono le informazioni, ogni impresa distributrice proprietaria di almeno una semisbarra di cabina primaria comunica all'Autorità i dati relativi a ciascun buco di tensione registrato alla semisbarra MT di cabina primaria di cui al precedente comma 52.1, lettera a) e le tabelle di sintesi, separatamente per origine dei buchi di tensione, di cui al precedente comma 52.1, lettera b).

Articolo 72

Pubblicazioni da parte dell'Autorità

- 72.1 I valori comunicati all'Autorità dalle imprese distributrici ai sensi del presente Titolo possono essere soggetti a pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorità.

TITOLO 9 – CONTROLLI E VERIFICHE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Articolo 73

Ambito di applicazione

- 73.1 Il presente Titolo si applica a tutte le imprese distributrici, fatte salve le specifiche disposizioni rilevanti solo per le imprese distributrici partecipanti alla regolazione incentivante della continuità del servizio di cui al Titolo 3, a partire da controlli e verifiche effettuati durante l'anno 2025 in relazione ai dati di continuità del servizio per l'anno 2024.

Articolo 74

Indici ai fini delle verifiche in materia di qualità del servizio

- 74.1 Gli indicatori di continuità del servizio forniti dalle imprese distributrici sono valutati utilizzando i seguenti indici:
- a) indice di sistema di registrazione ISR, calcolato come indicato nella scheda 2;
 - b) indice di precisione *IP*, calcolato come indicato nella scheda 3;
 - c) indice di correttezza *IC*, calcolato come indicato nella scheda 4.
- 74.2 Gli indici di continuità ISR, *IP* e *IC* si applicano alle imprese distributrici soggette alla regolazione incentivante della continuità di cui al Titolo 3.
- 74.3 Per le imprese distributrici a cui non si applica tale regolazione, è utilizzato solo l'indice ISR.
- 74.4 Gli indici *IP* e *IC* sono calcolati per ogni centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo tecnico.
- 74.5 L'indice di correttezza calcolato a livello di centro di telecontrollo è riferito a un massimo di tre ambiti territoriali, individuati all'inizio del controllo tecnico.
- 74.6 Le interruzioni con origine "sistema elettrico" non sono considerate ai fini della determinazione dell'indice *IP*.

Articolo 75

Conformità degli indicatori di continuità del servizio

- 75.1 Gli indicatori di continuità del servizio forniti dalle imprese distributrici sono conformi se soddisfano le seguenti condizioni:
- a) indice di sistema di registrazione tale che $ISR \geq 95\%$
 - b) indice di precisione tale che $IP \leq 3\%$;
 - c) indice di correttezza tale che: $[(1 - IC) \times (D'_2 / D_1)] \leq 3\%$;
dove:
 - D_1 è il valore annuale dell'indicatore di cui al precedente comma 19.1, lettera b), espresso in minuti per utente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributtrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo;

- D_2 è il valore annuale di durata complessiva di interruzione per utente BT, espresso in minuti per utente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione dell'impresa distributrice e sulla rete di trasmissione nazionale, alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione dell'impresa distributrice e attribuite a cause di forza maggiore, al netto delle interruzioni eccezionali, o a cause esterne, come definite al precedente Articolo 12, e alle interruzioni originatesi sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse.

Articolo 76

Effetti della non conformità di IC o IP sugli indicatori di continuità

- 76.1 Qualora l'Autorità accerti la non conformità degli indicatori di continuità del servizio comunicati dalle imprese distributrici, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, l'Autorità definisce i valori presunti annuali degli indicatori di durata e di numero per gli ambiti territoriali interessati.
- 76.2 I valori presunti degli indicatori di cui al comma precedente sono utilizzati per il calcolo dei premi e delle penalità della regolazione generale incentivante di cui al Titolo 3.
- 76.3 I valori presunti annuali degli indicatori di durata e di numero sono determinati nel caso di mancato rispetto delle condizioni di conformità in relazione a uno degli indici IP e IC o a entrambi, come di seguito:

$$D_{pres} = \frac{D_1 + D_2 \times (1 - IC)}{1 - \max(0; IP)}$$

$$N_{pres} = \frac{N_1 + N_2 \times (1 - IC)}{1 - \max(0; IP)}$$

dove:

- D_{pres} è il valore presunto relativo alla durata delle interruzioni, espresso in minuti per utente BT;
- D_1 ha il significato indicato nell'articolo precedente;
- D_2 è pari a D_2 aumentato delle interruzioni eccezionali;
- IC è l'indice di correttezza (compreso tra 0 e 100%);
- IP è l'indice di precisione (dotato di segno algebrico);
- N_{pres} è il valore presunto relativo al numero di interruzioni, espresso in interruzioni per utente BT;
- N_1 è il valore annuale dell'indicatore di cui al precedente comma 19.1, lettera a), espresso in interruzioni per utente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo;
- N_2 è il valore annuale del numero complessivo di interruzioni per utente BT, espresso in interruzioni per utente BT, fornito all'Autorità dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni con origine sulle

reti di distribuzione in alta tensione dell'impresa distributrice e sulla rete di trasmissione nazionale, alle interruzioni con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione dell'impresa distributrice e attribuite a cause di forza maggiore o a cause esterne e alle interruzioni originatesi sulle reti di altre imprese distributrici interconnesse.

- 76.4 Per le imprese distributrici che si sono avvalse della facoltà di inclusione delle cause esterne e che non abbiano attribuito a cause di forza maggiore altre interruzioni, se non quelle eccezionali occorse in periodi di condizioni perturbate, l'indice *IC* è assunto convenzionalmente pari al 100% e i valori presunti degli indicatori di durata e numero sono incrementati sulla base delle risultanze puntuali emerse dai controlli tecnici circa la corretta attribuzione delle interruzioni alle origini di cui al precedente comma 11.1, lettere a), b), c) e d).
- 76.5 In caso di non corretta applicazione della modalità di calcolo per l'identificazione dei PCP o dei GFE di cui alla Scheda 1, i valori presunti degli indicatori di durata e di numero sono incrementati sulla base delle risultanze puntuali emerse dai controlli tecnici circa la corretta attribuzione delle interruzioni alle cause di cui al precedente comma 12.1, lettere a) e c).
- 76.6 Qualora dal controllo tecnico risulti non conforme l'indice IP o l'indice IC o entrambi, l'Autorità determina una penalità, per ogni ambito soggetto a controllo, pari a 2 € per utente BT, dove il numero di utenti BT è quello relativo al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i dati soggetti a controllo.
- 76.7 L'impresa distributrice versa nel conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa la penalità determinata al comma precedente.

Articolo 77

Effetti della non conformità dell'indice ISR e tetto alle relative partite economiche

- 77.1 Qualora dal controllo tecnico risulti non conforme l'indice ISR, l'Autorità determina una penalità, per ogni ambito soggetto a controllo, pari a 0,4 € per utente BT per ogni punto percentuale di ISR sotto il valore 95%, dove il numero di utenti BT è quello relativo al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i dati soggetti a controllo.
- 77.2 L'ammontare della penalità di cui al comma precedente è limitato a un tetto di 6 € per utente BT. Tale tetto non ricomprende gli eventuali effetti di non conformità degli indici IP e IC.
- 77.3 L'impresa distributrice versa nel conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa il maggior valore tra 2.500 € e la penalità determinata secondo le disposizioni del presente articolo.

TITOLO 10 – DISPOSIZIONI DI INCENTIVAZIONE CORRELATA AI BENEFICI DEGLI INTERVENTI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE

Articolo 78

Ambito di applicazione

- 78.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle imprese distributrici con almeno 100.000 clienti finali soggette all'obbligo di predisporre piani di sviluppo della rete di distribuzione ai sensi della deliberazione 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL.

Articolo 79

Prima applicazione della premialità per interventi sulle reti di distribuzione

- 79.1 In prima applicazione del meccanismo premiale di incentivazione degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, entro il 28 febbraio 2024, ciascuna impresa distributtrice può presentare istanza di ammissione relativa a interventi di sviluppo, esclusi gli interventi riconducibili a sistemi di protezione e automazione, con:
- a) data prevista o effettiva di inizio della realizzazione a partire dal 1° gennaio 2024;
 - b) indicatore sintetico di benefici attualizzati su costi attualizzati superiore all'unità.
- 79.2 Ai fini della verifica di ammissibilità di cui alla lettera b) del comma precedente:
- a) tutte le categorie di beneficio vengono conteggiate e confrontate rispetto ai costi attualizzati;
 - b) i costi attualizzati sono la somma dei costi di investimento e dei costi operativi attesi;
 - c) l'analisi economica dei costi e dei benefici attesi è effettuata secondo le disposizioni del punto 3 della deliberazione 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL e fa riferimento almeno ad un anno studio di breve-medio termine e ad un anno studio di medio-lungo termine, come definiti all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL.
- 79.3 L'istanza può riguardare investimenti fino al 15% della spesa di investimento prevista per l'anno 2024 nel piano di sviluppo dell'anno 2023.
- 79.4 In ogni caso non sono ammissibili al meccanismo premiale gli interventi che sono già oggetto dell'incentivazione 2019-2024 per l'incremento della resilienza delle reti di distribuzione, definita al Titolo 10 della Parte I del TIQE 2020-2023.
- 79.5 Gli interventi proposti in istanza nella fase di prima applicazione possono essere ammessi, a seguito di decisione dell'Autorità, con eventuali modifiche e condizioni specifiche in sede di decisione, a una premialità pari a due annualità di beneficio (lordo) atteso, con i tetti e le altre condizioni del meccanismo definito al successivo Articolo 80.
- 79.6 Concorrono a premialità le valorizzazioni dei benefici appartenenti alle seguenti categorie:
- a) B1 - riduzione attesa delle interruzioni per clienti finali grazie all'incremento della resilienza della rete in condizioni straordinarie;
 - b) B2 - costi evitati per azioni di emergenza a seguito di interruzioni per eventi eccezionali;
 - c) B3 - riduzione attesa delle interruzioni per clienti finali in condizioni ordinarie;

- d) B4 - costi evitati per azioni in emergenza a valle di interruzioni per eventi ordinari;
- e) B5 - maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabili, inclusi gli effetti di riduzione della mancata produzione da fonti rinnovabili per effetto di interruzioni;
- f) B6 - riduzione attesa di buchi di tensione severi;
- g) B7 - costi evitati di manutenzione straordinaria post-guasto per effetto dell'intervento;
- h) B8 - costi evitati attesi di esercizio e manutenzione su base continuativa (ad es. interventi preventivi evitati e taglio piante evitato);
- i) B9 - nei casi di interventi di interconnessione alla rete di porzioni di rete precedentemente isolate, riduzione attesa del costo di produzione dell'energia elettrica o altri effetti di costo determinati dalla sostituzione del vettore energetico;
- j) B10 - riduzione (o, con segno negativo, incremento) di CO₂ per effetto della variazione attesa delle perdite di rete.

79.7 Non concorrono a premialità le quote di beneficio:

- a) legate alla valorizzazione economica della riduzione delle perdite di rete;
- b) di incremento della resilienza associati a minacce o a porzioni di rete per cui si stima un tempo di ritorno pre-intervento superiore a 50 anni.

79.8 Esempi di condizioni straordinarie (minacce) per interventi di incremento della resilienza sono:

- a) precipitazioni nevose di particolare intensità in grado di provocare la formazione di manicotti di ghiaccio o neve (*wet snow*);
- b) allagamenti dovuti a piogge particolarmente intense o frane e alluvioni provocate da dissesto idrogeologico;
- c) ondate di calore e prolungati periodi di siccità;
- d) tempeste di vento e effetti dell'inquinamento salino in prossimità delle coste;
- e) cadute di alberi ad alto fusto su linee aeree, al di fuori della fascia di rispetto.

79.9 Con eventuale provvedimento in esito alla fase di prima applicazione, l'Autorità può introdurre requisiti minimi per la granularità e la composizione degli interventi di sviluppo.

Articolo 80

Premialità per interventi sulle reti di distribuzione

80.1 Ciascuna impresa distributrice può presentare, entro il 30 giugno 2025, istanza di ammissione relativa a interventi di sviluppo, esclusi gli interventi riconducibili a sistemi di protezione e automazione, con:

- a) data di avvio della realizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 e data di completamento atteso entro il 31 dicembre 2027,
- b) indicatore sintetico di benefici attualizzati su costi attualizzati superiore all'unità, determinato con modalità analoghe a quanto previsto al comma 79.2.

80.2 L'istanza è approvata dall'Autorità, che si riserva di effettuare o richiedere, in relazione a ciascun intervento di sviluppo oggetto dell'istanza, eventuali modifiche o il rispetto di condizioni specifiche.

80.3 *Soppresso.*

- 80.4 Per ogni intervento ammesso al meccanismo premiale, il tetto al premio è pari al 13% del valore minore tra il costo di investimento atteso dell'intervento dichiarato in sede di istanza e il costo di investimento effettivo dell'intervento dichiarato in sede di rendicontazione.
- 80.5 *Soppresso.*
- 80.6 *Soppresso.*
- 80.7 Ciascuna impresa distributrice per la quale è stata accolta, anche parzialmente, l'istanza di ammissione al meccanismo di premialità, inclusa la fase di prima applicazione, rendiconta all'Autorità l'avanzamento tecnico ed economico di ciascun intervento ammesso, entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dal 2026 con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo le modalità operative definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità. Negli anni dispari la rendicontazione è effettuata in sede di trasmissione dello schema di piano di sviluppo precedente la relativa consultazione pubblica.
- 80.8 Le premialità relative a interventi completati e in esercizio entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2025, sono determinate dall'Autorità entro il 30 settembre dell'anno successivo.
- 80.9 In sede di determinazione delle premialità, in base all'entità delle medesime, l'Autorità può decidere la corresponsione in più rate annuali, fino a un massimo di tre rate.
- 80.10 Le premialità sono corrisposte dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa medesima.
- 80.11 Fatta salva l'applicazione del tetto di cui al comma 4 del presente articolo, la quota di premialità per ogni intervento ammesso al meccanismo è pari a due annualità di beneficio (lordo, ammissibile a premialità) atteso.
- 80.12 Ai fini delle istanze di cui al presente Articolo 80 e delle analisi dei costi e dei benefici di cui al successivo Articolo 82 si utilizzano le categorie di beneficio e le categorie di impatto di cui al punto 3 della deliberazione 296/2023/R/EEL.
- 80.13 Concorrono a premialità le valorizzazioni dei benefici appartenenti alle categorie BP1, BP2, BP4, BP5, BP6, BP7, BP8, BP9, BP10, BP11, BP12 e BP13 di cui al punto 3 della deliberazione 296/2023/R/EEL.
- 80.14 Non concorrono a premialità i benefici appartenenti alle categorie BA3 e BA10 di cui al punto 3 della deliberazione 296/2023/R/EEL.
- 80.15 Ai fini della verifica di ammissibilità di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo tutte le categorie di beneficio di cui al punto 3 della deliberazione 296/2023/R/EEL vengono attualizzate all'anno di esecuzione dell'analisi e confrontate con i costi totali attualizzati.
- 80.16 L'istanza può riguardare investimenti per un valore complessivo fino al prodotto tra 85 euro/utente e il numero di utenti BT nel territorio servito dall'impresa distributrice al 31 dicembre 2024. In caso di operazioni di cessione o acquisizione di rami d'azienda successive a tale data, il numero degli utenti BT al 31 dicembre 2024 è aggiornato sottraendo o aggiungendo gli utenti BT connessi alle reti oggetto di cessione o acquisizione.
- 80.17 L'impresa distributrice può presentare un solo intervento la cui presenza porta a eccedere il prodotto di cui al comma precedente. In tal caso, l'impresa distributrice specifica tale intervento e la quota percentuale - rispetto all'investimento atteso totale - nonché l'ammontare dell'investimento oggetto di istanza. L'analisi costi benefici e la rendicontazione vengono effettuate con riferimento all'intero intervento, mentre le altre disposizioni, quali ad esempio il

tetto al premio di cui all'articolo 80, comma 4, fanno riferimento alla quota percentuale suddetta.

- 80.18 Gli interventi proposti in istanza di ammissione devono essere identificati univocamente nell'edizione 2025 del piano di sviluppo, ossia corrispondere a uno o più interventi di esso.
- 80.19 Non sono ammissibili al meccanismo premiale gli interventi che sono già oggetto di ammissione ad altri meccanismi di incentivazione previsti dalle disposizioni dell'Autorità.
- 80.20 Le modalità operative per la presentazione dell'istanza di ammissione sono definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità.
- 80.21 Le imprese distributrici conservano, per almeno cinque anni, la documentazione atta a certificare l'intervento tecnico effettuato, la data di entrata in esercizio effettiva ed i costi a consuntivo, nonché il calcolo ex-ante dei benefici.

TITOLO 11 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE OUTPUT-BASED

Articolo 81

Incentivazione all'ottenimento di contributi pubblici

- 81.1 A prosecuzione ed evoluzione del meccanismo incentivante di cui all'articolo 11, comma 9, dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, al fine di incentivare il ricorso ai contributi pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per il periodo 2024-2027 le imprese distributrici sono incentivate all'ottenimento di contributi pubblici mediante premialità determinate sulla base dei contributi pubblici incassati.
- 81.2 La premialità è pari al 10% dei contributi pubblici incassati nel corso dell'anno precedente e viene accertata e determinata annualmente dall'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno dal 2025 al 2028.
- 81.3 Ciascuna impresa distributtrice comunica all'Autorità, secondo le modalità operative definite dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità, l'elenco dei contributi pubblici incassati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il contributo.
- 81.4 In particolare, l'impresa distributtrice comunica almeno le seguenti informazioni per ogni contributo incassato:
- a) l'ammontare totale in euro del contributo incassato;
 - b) il soggetto erogante il contributo;
 - c) l'anno nel quale è stato incassato il contributo;
 - d) una breve descrizione dell'intervento o dell'attività e, quando applicabile, la corrispondenza con un codice identificativo nel piano di sviluppo o altri piani di investimento dell'impresa distributtrice;
 - e) l'indicazione di avvenuto completamento dell'intervento o dell'attività entro l'anno precedente oppure di immobilizzazione in corso;
 - f) il costo di investimento complessivo sostenuto per l'intervento o l'attività al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - g) l'indicazione dei documenti o dei riferimenti al fine dell'identificazione dell'importo aggiudicato (quando applicabile su orizzonte pluriennale) e al fine della certificazione dell'importo incassato.
- 81.5 Le imprese distributrici soggette all'obbligo di pubblicazione del proprio rapporto di monitoraggio degli *output* ai sensi del precedente Articolo 59 hanno facoltà di posticipare la comunicazione al 30 giugno, pubblicando direttamente le informazioni di cui al comma precedente nel citato rapporto.
- 81.6 Le imprese distributrici conservano, per almeno cinque anni, la documentazione atta a certificare l'effettivo incasso del contributo pubblico e le altre informazioni di cui al comma precedente.
- 81.7 Le premialità di cui al presente articolo sono riconosciute in tre rate di uguale entità, salvo diversa e motivata disposizione dell'Autorità in sede di determinazione delle partite economiche, per ragioni di liquidità dei conti o impatto complessivo tariffario. Le rate del premio sono corrisposte dalla Cassa a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa medesima.

- 81.8 Nel caso di accertamento da parte dell'Autorità di comunicazione mendace ai fini dell'incentivazione di cui al presente articolo, il premio è annullato e, ove già ricevuto, restituito - con gli interessi legali applicabili - da parte dall'impresa distributrice, che è tenuta inoltre a versare una penalità dello stesso valore del premio indebitamente richiesto.

Articolo 82

Attività di monitoraggio dell'ottenimento di contributi pubblici in termini di utilità per il sistema

- 82.1 Al fine di consentire la valutazione dell'utilità per il sistema elettrico e eventuali evoluzioni delle disposizioni di cui all'articolo precedente, da introdursi con successivo provvedimento dell'Autorità, ciascun impresa distributrice che ha incassato o prevede di incassare, nel periodo 2024-2027, un contributo almeno pari a un milione di euro per uno specifico intervento sulla rete di distribuzione trasmette all'Autorità entro il 31 marzo 2025 un'analisi dei costi e dei benefici dell'intervento oggetto di contributo pubblico, in linea con le disposizioni di cui alla deliberazione 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL.

Articolo 83

Incentivazione alla compensazione delle immissioni reattive in aree omogenee

- 83.1 L'impresa distributrice che realizza un adeguato intervento di compensazione delle immissioni di energia reattiva (ad esempio uno o più reattori) per un'area omogenea caratterizzata da maggiore impatto degli scambi di energia reattiva sulle tensioni di rete e sui costi per il controllo della tensione, come definita ai sensi delle deliberazioni 20 dicembre 2022, 712/2022/R/EEL e 28 marzo 2023, 124/2023/R/EEL, ha diritto a ricevere una premialità.
- 83.2 La premialità è pari ai corrispettivi tariffari per immissione di energia reattiva versati dall'impresa nei 24 mesi precedenti l'entrata in servizio del dispositivo e nel mese medesimo, in relazione all'area omogenea la cui immissione viene compensata dagli interventi di compensazione.
- 83.3 L'impresa distributrice trasmette all'Autorità la propria istanza, indicando l'ammontare di corrispettivi tariffari versati per immissioni reattive nel periodo di cui al comma precedente, entro il 31 marzo successivo all'anno di entrata in esercizio dell'ultimo dispositivo che compensa le immissioni nell'area omogenea in esame.
- 83.4 L'Autorità determina le premialità di cui al presente articolo entro il 31 luglio dell'anno di istanza, a valore sul "conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi" presso la Cassa.

Articolo 84

Disposizioni finali

- 84.1 Con successivi provvedimenti, l'Autorità introduce meccanismi di incentivazione basati sulle prestazioni (*output*) delle imprese distributrici.

Tabella 1 – stato interruttore: regole generali per individuare l’origine e la causa delle interruzioni per gli utenti AT

Stato dell’Interruttore		Attribuzione della causa e dell’origine		
		origine per impresa distributrice	origine per impresa trasmissione	causa per impresa distributrice o trasmissione
1	funzionante (malfunzionamento non accertato)	(vedere stato protezione Tabella 2)	(vedere stato protezione Tabella 2)	(vedere stato protezione Tabella 2)
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	rete D-AT se il distributore è proprietario dell'interruttore; RTN se Terna è proprietario dell'interruttore; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria dell'interruttore	RTN se Terna è proprietario dell'interruttore altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)

* Terna, in base al Codice di rete, gestisce la rete in AT e definisce il piano di taratura per la rete AT per la quasi totalità della rete in alta tensione; nei casi residuali la gestione della rete in AT e la definizione del piano di taratura è definito dall’impresa distributrice (es: rete a 60 kV); nel caso, ad esempio, di rete a 60 kV gestita dall’impresa distributrice l’origine per l’impresa distributrice è rete D-AT mentre per il gestore del sistema di trasmissione è altre reti.

Tabella 2 – stato protezione: regole generali per individuare l’origine e la causa delle interruzioni per gli utenti AT

Stato della Protezione		Attribuzione della causa e dell’origine		
		origine per impresa distributrice	origine per impresa trasmissione	causa per impresa distributrice o trasmissione
1	Funzionante (malfunzionamento non accertato)	Rete D-AT se il distributore è proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione; RTN se Terna è proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria dell'interruttore (**)	RTN se Terna è proprietario della linea o dell'elemento di rete che è all'origine della interruzione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	rete D-AT se il distributore è proprietario della protezione; RTN se Terna è proprietario della protezione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria della protezione	RTN se Terna è proprietario della protezione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
3	collegata non correttamente (anomalia accertata)	rete D-AT se il distributore è proprietario della protezione; RTN se Terna è proprietario della protezione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria della protezione	RTN se Terna è proprietario della protezione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
4	taratura non conforme a quanto comunicato da Terna (anomalia accertata)	rete D-AT se il distributore è proprietario della protezione; RTN se Terna è proprietario della protezione; interconnessione se altra impresa distributrice è proprietaria della protezione	RTN se Terna è proprietario della protezione altrimenti altre reti	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
5	errata taratura (anomalia accertata)	RTN (*)	RTN (*)	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)
6	non idonea (anomalia accertata)	RTN (*)	RTN (*)	Altre cause salvo diversa attribuzione a seguito dell'analisi del guasto da parte di Terna (*)

* Terna, in base al Codice di rete, gestisce la rete in AT e definisce il piano di taratura per la rete AT per la quasi totalità della rete in alta tensione; nei casi residuali la gestione della rete in AT e la definizione del piano di taratura è definito dall’impresa distributrice (es: rete a 60 kV); nel caso ad esempio di rete a 60 kV gestita dall'impresa distributrice l'origine per l'impresa distributrice è rete D-AT mentre per il gestore del sistema di trasmissione è altre reti.

** Anche per i casi di superamento della portata nominale della linea o dell’elemento di rete.

Tabella 3 – classificazione delle cause di interruzione di secondo livello per la distribuzione

Causa di primo livello	Acronimo	Causa di secondo livello	Acronimo
Origine sistema elettrico	SE	Alleggeritori automatici del carico (EAC)	EAC
		Banco Manovra di Emergenza (BME)	BME
		Elaboratore di distacco automatico (EDA)	EDA
		Ordini di distacco programmato per la sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale previsto dal Codice di Rete (PESSE, RIGEDI)	PES
		Ordini di distacco in tempo reale	DTR
		Intervento delle protezioni degli impianti di generazione (isole non interconnesse)	GEN
		Interruzioni, fino ad un massimo di 15 minuti, dovute alla disinserzione di gruppi elettrogeni precedentemente installati per il ripristino della continuità del servizio	DGE
Forza maggiore	FM	Apertura linee per spegnimento incendi o per motivi di sicurezza (ordini da Terna o da altri esercenti)	APL
		Atti di autorità pubblica (non di esercenti)	AUP
		Furti	FUR
		Interruzioni dovute a eventi eccezionali con superamento dei limiti di progetto degli impianti	FMD
		Interruzioni eccezionali (metodo statistico PCP)	FMS
		Interruzioni eccezionali (metodo statistico GFE)	GFE
		Scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge	SCP
		Interruzioni dovute a disalimentazioni programmate comunicate da Terna o per azioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico e comunicate da Terna con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi	DPR
		Attacchi intenzionali e sabotaggi	AIS
		Quota di durata di interruzione dovute a casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza	SPS
Cause esterne	CE	Contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi	TER
		Guasti provocati da utenti	GUT
		Guasti su impianti di produzione	GPR
		Lavori/manutenzioni richiesti da terzi	LMT
		Lavori/manutenzioni richiesti da utenti	LMU
Altre cause	AC	Interruzioni in condizione di traslazione preventiva del carico	TPC
		Interruzioni in condizione di traslazione correttiva del carico	TCC
		Altre cause accertate (sono stati identificati i componenti guasti o gli elementi estranei che hanno causato l'evento)	ACA
		Cause non accertate (non sono stati identificati i componenti guasti o gli elementi estranei che hanno causato l'evento)	CNA
		Lavori/manutenzione	LAM
		Esercizio	ESE
		Interruzioni occorse in occasione della posa e manutenzione della fibra ottica	FBR

Tabella 4: Rimborsi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità per il tempo massimo di ripristino dell'alimentazione

	utenze domestiche e utenze non domestiche con potenza disponibile inferiore o uguale a 6,6 kW	utenze BT e MT diverse dalle domestiche con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW e superiore a 6,6 kW	utenze BT diverse dalle domestiche con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	utenze MT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	utenti BT e MT titolari di impianti di produzione
Superamento standard	34,50 €	172,50 €	2,30 €/kW (*)	1,725 €/kW (*)	0,172 €/kW (**)
per ogni periodo ulteriore	17,25 € ogni 4 ore	86,25 € ogni 4 ore	1,15 €/kW (*) ogni 4 ore	0,862 €/kW (*) ogni 2 ore	0,086 €/kW (**) ogni 4 ore
Tetto al rimborso	n.a.	n.a.	10.000 €	40.000 €	10.000 €

Note:

- si veda il Titolo 5 per i casi di esclusione;
- per gli utenti titolari di impianti di produzione e prelievo si applica il rimborso maggiore tra quello relativo a impianti di prelievo e quello relativo a impianti di produzione;
- il periodo di rivalsa sul FEERAPS si estende, nei casi di sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, limitatamente alla durata di tali casi oltre le prime 72 ore dall'inizio dell'interruzione; oltre le 240 ore non sono dovuti rimborsi per interruzioni di qualsiasi causa e origine.

(*) i kW si riferiscono al maggiore dei due valori di potenza prelevata massima mensile utilizzati per la fatturazione del trasporto di energia elettrica relativo ai due mesi precedenti quello in cui ha inizio l'interruzione.

(**) i kW si riferiscono alla potenza disponibile in immissione.

Tabella 5: Classificazione dei buchi di tensione

Tensione Residua [%]	10-200 [ms]	200-500 [ms]	0,5-1 [s]	1-5 [s]	5-60 s]
$90 > u \geq 80$	CELLA A1	CELLA A2	CELLA A3	CELLA A4	CELLA A5
$80 > u \geq 70$	CELLA B1	CELLA B2	CELLA B3	CELLA B4	CELLA B5
$70 > u \geq 40$	CELLA C1	CELLA C2	CELLA C3	CELLA C4	CELLA C5
$40 > u \geq 5$	CELLA D1	CELLA D2	CELLA D3	CELLA D4	CELLA D5
$5 > u$	CELLA X1	CELLA X2	CELLA X3	CELLA X4	CELLA X5

Note:

- i buchi di tensione più severi rispetto alla soglia di immunità di classe 2 corrispondono alle celle: A3, A4, A5, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, X1, X2, X3, X4, X5;
- i buchi di tensione più severi rispetto alla soglia di immunità di classe 3 corrispondono alle celle: A5, B3, B4, B5, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, X1, X2, X3, X4, X5

Scheda 1

Sezione 1A – Modalità di calcolo per l'identificazione di periodi di condizioni perturbate (reti MT/BT)

Indicando con:

$Nh6MT^j$	numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT ¹ , per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nella provincia, o parte di provincia, j servita dalla stessa impresa distributrice;
$MTR(Nh6MT^j)$	valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT, per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio di riferimento precedente l'anno t , nell'area territoriale j (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni);
$Nh6BT^j$	numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT ² , per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nella provincia, o parte di provincia, j servita dalla stessa impresa distributrice;
$MTR(Nh6BT^j)$	valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio di riferimento precedente l'anno t , nell'area territoriale j (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni);

dove “Triennio di riferimento precedente l'anno t ” è il periodo per il quale sono disponibili dati completi, composto dagli anni $t-2$, $t-3$, $t-4$.

Per le interruzioni con origine MT (incluse le interruzioni con origine sui trasformatori AT/MT) e per le interruzioni BT si considerano “periodi di condizioni perturbate” i periodi intercorrenti tra gli istanti $H1$ e $H2$, determinati come segue per ogni provincia (o parte di provincia) j servita dalla stessa impresa distributrice:

se in un gruppo di 6 ore $Nh6MT^j \geq \min [2,3 + 9,4 * MTR(Nh6MT^j); 15]$, allora:

$H1 = 3$ ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e

$H2 = 3$ ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato

¹ Nel calcolo del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT ($Nh6MT$), sono escluse le interruzioni dovute a:

- i. apertura dei trasformatori AT/MT;
- ii. apertura dei trasformatori MT/MT;
- iii. disalimentazione delle linee MT partenti dai centri satellite a seguito dello scatto di linee MT che alimentano i medesimi centri satellite.

² Nel calcolo del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine BT ($Nh6BT$), sono escluse le interruzioni dovute a:

- i. apertura dei trasformatori MT/BT;
- ii. guasti sulle prese singole;
- iii. manovre che interessano una linea BT già parzialmente disalimentata, necessarie alla ripresa del servizio (es.: interruzione dovuta a guasto monofase seguita da manovra di apertura trifase della linea BT; manovra di apertura dell'intera linea BT a seguito di interruzione di una porzione della medesima linea BT per guasto).

Per le sole interruzioni con origine BT (incluse le interruzioni con origine sui trasformatori MT/BT) si considerano “periodi di condizioni perturbate”, qualora non già identificati per effetto della regola precedente, i periodi intercorrenti tra gli istanti H1 e H2, determinati come segue per ogni provincia (o parte di provincia) j servita dalla stessa impresa distributrice:

se in un gruppo di 6 ore $Nh6BT^j \geq \min [3,5 + 7,1 * MTR(Nh6BT^j); 60]$, allora:

H1 = 3 ore prima dell’inizio del gruppo di 6 ore considerato e

H2 = 3 ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato.

Ai fini del conteggio delle interruzioni, si applicano i criteri di accorpamento di cui al precedente Articolo 15.

Interruzioni eccezionali lunghe

Una volta identificate le interruzioni lunghe con inizio nei “periodi di condizioni perturbate”, ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, vengono identificate come interruzioni eccezionali lunghe tutte le interruzioni lunghe (registrate con il criterio di utenza), aventi la medesima origine, della provincia considerata, o parte di provincia, servita dalla stessa impresa distributrice, nel Triennio di riferimento precedente l’anno t . Non sono considerate eccezionali le interruzioni con preavviso e le interruzioni dovute a furti o a sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

Interruzioni eccezionali brevi o transitorie

Una volta identificate le interruzioni brevi e transitorie con inizio nei “periodi di condizioni perturbate”, ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, vengono identificate come interruzioni eccezionali brevi o transitorie le sole interruzioni brevi o transitorie (registrate con criterio di utenza) iniziate in un periodo di condizioni perturbate. Non sono considerate eccezionali le interruzioni con preavviso e le interruzioni dovute a furti o a sospensione o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza.

Sezione 1B – Modalità di calcolo per l'identificazione dei giorni con fulminazioni eccezionali (GFE)

A partire dal numero giornaliero di fulminazioni al suolo in una Provincia P, calcolato come segue:

$$nf_{P,d} = \sum_{c=1}^{C_p} f_{c,d}$$

con:

- $f_{c,d}$ n° di fulmini nel Comune c-esimo della Provincia P e nel giorno d-esimo
- C_p ultimo Comune della Provincia P

si calcola il numero di fulminazioni di riferimento per la medesima Provincia, corrispondente al 97° percentile della distribuzione del numero di fulmini giornalieri nel periodo 2005-2014 e considerando i soli giorni con fulminazioni al suolo.

A decorrere dal 2020 i GFE per una Provincia sono i giorni con numero di fulminazioni al suolo superiore al numero fulminazioni di riferimento.

Interruzioni eccezionali brevi o transitorie

Una volta identificate le interruzioni senza preavviso brevi e transitorie con inizio nei GFE, ai soli fini del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, vengono identificate come interruzioni eccezionali brevi o transitorie le sole interruzioni senza preavviso brevi o transitorie con origine MT o BT (registrate con criterio di utenza) iniziate nei GFE.

Provincia P servita da più di una impresa distributrice

Nel caso in cui una Provincia P sia servita da più di una impresa distributrice, è ammissibile che la metodologia di calcolo per l'identificazione dei GFE si applichi a tutti i Comuni della Provincia e a tutte le imprese distributrici che servono nella Provincia P.

Scheda 2

INDICE DI SISTEMA DI REGISTRAZIONE

L'indice di sistema di registrazione *ISR* esprime l'adeguatezza complessiva del sistema di registrazione delle interruzioni.

L'*ISR* ha una struttura "a punti". Il valore massimo di 1 (=100%) esprime totale adeguatezza del sistema di registrazione.

$$ISR = 1 - \frac{\sum p_i}{100}$$

I punti p_i saranno attribuiti in relazione alle diverse non conformità di sistema riscontrate durante il controllo tecnico secondo il seguente schema:

Punti p_i	Non conformità di sistema
10	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza del sistema di telecontrollo o altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio afferente agli impianti di cui ai commi , 8.2 e 8.4, o guasto per almeno 48 ore consecutive al sistema di telecontrollo o altra strumentazione per la registrazione della continuità del servizio afferente al 20% degli impianti di cui al comma 8.2, ad esclusione dei casi di calamità naturale e di attacchi informatici documentati Mancata registrazione sistematica di interruzioni lunghe o brevi Mancanza del registro delle segnalazioni Errore nell'applicazione della modalità di calcolo per l'identificazione di Periodi di Condizioni Perturbate di cui alla Scheda n. 1
6	<ul style="list-style-type: none"> Non corretta tenuta sistematica dell'elenco delle segnalazioni o chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento per ciascun caso in cui l'utente parli con un operatore, anche di sollecito o riferibili ad un guasto già segnalato, per la determinazione dell'istante di inizio delle interruzioni con origine BT Mancanza di una procedura aziendale per la registrazione delle interruzioni
5	<ul style="list-style-type: none"> Attribuzione sistematica di interruzioni a origine "sistema elettrico" senza che ne ricorrano i presupposti Insufficienza sistematica di documentazione per le interruzioni con preavviso Mancata adozione della cartografia per la rete BT Insufficienza sistematica di documentazione necessaria alla ricostruzione del numero di utenti interrotti e della durata dell'interruzione (es.: mancanza di entrambe schematica di rete MT e cartografia MT) Impossibilità di accedere al registro per ricostruire il momento delle interruzioni esaminate
4	<ul style="list-style-type: none"> Errori sistematici di classificazione delle interruzioni brevi o transitorie anziché lunghe Errori sistematici di attribuzione dell'origine delle interruzioni Errori sistematici di attribuzione della causa di primo livello delle interruzioni Mancata registrazione sistematica di interruzioni transitorie Mancanza sistematica del file audio della registrazione vocale della chiamata
3	<ul style="list-style-type: none"> Calcolo sistematico del numero di utenti disalimentati con criteri difforni da quelli previsti dal presente provvedimento o da quelli dichiarati dall'impresa distributrice Errore sistematico nel calcolo in riduzione della durata della singola interruzione con origine BT di oltre 10 minuti, oppure nel calcolo in aumento o riduzione della durata della singola interruzione con origine MT o superiore di oltre 3 minuti
2	<ul style="list-style-type: none"> Mancata documentazione sistematica dell'istante di inizio dell'interruzione per malfunzionamento al sistema di telecontrollo o altra strumentazione, inclusa indisponibilità dei vettori di comunicazione, salvo documentate condizioni di forza maggiore o di PCP o di GFE

	<ul style="list-style-type: none"> Non corretta tenuta sistematica dell'elenco delle segnalazioni o chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento per ciascun caso in cui l'utente non parli con un operatore ma con un risponditore automatico
1	<ul style="list-style-type: none"> Incoerenza nell'applicazione sistematica di criteri tecnici dichiarati dall'impresa distributrice ove non specificati dal provvedimento Errore sistematico nel calcolo in aumento della durata della singola interruzione con origine BT di oltre 10 minuti Presenza sistematica di un file audio "muto" per entrambi gli interlocutori di durata superiore a 30 secondi

Note:

1. Per "sistematico" si intende una non conformità rilevata almeno due volte nel corso del controllo in esito alla verifica delle interruzioni.
2. Non comportano penalizzazione dell'indice ISR:
 - l'attribuzione alla responsabilità dell'impresa distributrice anche per interruzioni che dovrebbero essere attribuite a cause o origini diverse dalla responsabilità dell'impresa;
 - l'adozione di criteri di accorpamento che utilizzano la durata lorda in luogo di quella netta;
 - la mancata applicazione del criterio di unicità dell'origine in caso di cambi di origine da BT a MT e viceversa, se gli impianti coinvolti sono di proprietà della medesima impresa;
 - il malfunzionamento al sistema di telecontrollo o altra strumentazione che non consente di comunicare con gli impianti di cui al comma 8.4, in assenza di interruzione;
 - il malfunzionamento al sistema di telecontrollo che non consente di inviare telecomandi agli impianti di cui ai commi 8.2 e 8.4;
 - in caso di malfunzionamento al sistema di telecontrollo o altra strumentazione che non consente di comunicare con gli impianti, la registrazione remota dell'istante di inizio e/o fine delle interruzioni su registri locali o cartacei;
 - la presenza di un file audio "muto" per un solo interlocutore o di durata inferiore o uguale a 30 secondi per entrambi gli interlocutori.
3. La procedura aziendale per la registrazione delle interruzioni deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - i. il richiamo alle principali disposizioni riguardanti la registrazione delle interruzioni;
 - ii. la provenienza dei dati per la determinazione dell'istante di inizio e della durata delle interruzioni con e senza preavviso (sistema di telecontrollo o idonea strumentazione, registro delle segnalazioni);
 - iii. la modalità di calcolo del numero degli utenti interrotti ed il regime operativo utilizzato per rilevare il numero reale di utenti coinvolti nell'interruzione;
 - iv. la modalità di effettuazione del preavviso per le interruzioni con preavviso.

Scheda 3

INDICE DI PRECISIONE

L'indice di precisione IP stima l'approssimazione complessiva stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione.

IP assume valori positivi o negativi. Assume il valore 0 quando la precisione è massima. Valori di IP di segno positivo indicano che nel campione di interruzioni verificate durante il controllo tecnico il dato calcolato dall'impresa distributrice è approssimato per difetto rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico. Al contrario, valori dell'indice di precisione di segno negativo indicano che il dato calcolato dall'impresa distributrice è approssimato per eccesso rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico.

IP è calcolato secondo la seguente formula:

$$IP = \frac{D_{ver} - D_{eserc}}{D_{ver}} \times 100 [\%]$$

dove:

- a) D_{ver} è la durata complessiva di interruzione per utente BT, riferita alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato in base ai valori reali di durata dell'interruzione e di numero di utenti coinvolti, riscontrati durante il controllo tecnico;
- b) D_{eserc} è l'indicatore di durata complessiva di interruzione per utente BT, riferito alle sole interruzioni con origine sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato dall'impresa distributrice.

In caso di interruzioni non registrate, nell'indice di precisione si assume $D_{eserc} = 0$ e si stima il valore D_{ver} sulla base delle registrazioni automatiche disponibili.

Scheda 4

INDICE DI CORRETTEZZA

L'indice di correttezza IC stima il grado con cui l'impresa distributrice ha correttamente utilizzato le clausole in base alle quali devono essere attribuite le cause e le origini delle interruzioni. L'indice di correttezza non si applica alle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 25.1 del presente Testo integrato, che non abbiano attribuito a cause di forza maggiore altre interruzioni, se non quelle eccezionali occorse in periodi di condizioni perturbate.

IC assume valori compresi tra 0 e 100%. Il valore dell'indice di correttezza pari a 0 significa totale mancanza di correttezza nell'attribuzione delle cause di forza maggiore e/o delle cause esterne, come definite all'Articolo 12 del presente provvedimento, nonché delle origini delle interruzioni relative alla rete di trasmissione nazionale, alle reti di altri esercenti interconnessi e alle reti di distribuzione in alta tensione dell'esercente, come definite dall'Articolo 11 del presente provvedimento. Il valore di IC pari a 100% significa massima correttezza nell'attribuzione delle cause e origini delle interruzioni.

IC è calcolato secondo la seguente formula:

$$IC = \frac{DescI}{DescI + DA + DB + DC + DD + DE + DF} \times 100 [\%]$$

dove:

- $DescI$ è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe verificate durante il controllo tecnico, correttamente attribuite dall'impresa distributrice a cause di forza maggiore e/o a cause esterne o con origine sistema elettrico o con origine RTN o con origine AT o con origine su reti di esercenti interconnessi;
- DA è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause di forza maggiore dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite ad altre cause;
- DB è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate durante il controllo tecnico, attribuite a cause esterne dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite a altre cause;
- DC è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine RTN dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT;
- DD è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine su reti di esercenti interconnessi dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite a origine MT o BT;
- DE è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine AT dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT;
- DF è la durata di interruzione per utente riferita alle interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa, verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine "sistema elettrico" dall'impresa distributrice ma che in realtà avrebbero dovuto essere attribuite con origine MT o BT.

Nel calcolo di IC , i valori di durata di interruzione per utente sono riferiti ai valori reali, riscontrati durante il controllo tecnico, della durata dell'interruzione e del numero di utenti coinvolti. In tal modo l'indice di correttezza è indipendente dall'indice di precisione.